RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO A DVE LIBRETTI,

Vno de' quali s'intitola

Riſposta di vn Dottore in Theologia, ad vna lettera ſcrittagli da vn Reuerendo ſuo amico, ſopra il Breue di Cenſure dalla Santità di Paolo V. publicate contro li Signori Venetiani.

Et l'altro,

Trattato, & reſolutione ſopra la validità delle Scommuniche, di Gio: Gerſone Theologo, & Cancellier Pariſino, tradotto dalla lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà in opuſculi due.

IN ROMA,

Appreſſo Guglielmo Facciotto. M. D. C. VI.

Con licenza de' Superiori.

RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO ad vna Lettera ſenza nome di Autore.

Sopra il Breue di Cenſure, dalla Santità di Paolo Quinto publicate, contro li Signori Venetiani.

VESTA nuoua licenza di ſtampar libretti in Venetia ſenza nomi di Autori, ſenza licenza del Superiore Eccleſiaſtico, ſenza notare il tempo, & luogo della Stampa, è vn ſegno manifeſto, che la diſubidienza và creſcendo, con euidente pericolo della Fede. Perche il ſacro Concilio generale Tridentino nõ per altro hà ordinato nella Seſſione 4. che non ſi poſſino ſtampare libri di coſe ſacre ſenza nomi di Autore, & approuati prima dall'Ordinario, ſotto pena di Scommunica, & l'approbatione ſi vegga nel principio del libro; ſe non per chiuder la porta all'hereſie, le quali per via di ſimili libretti ſogliono introdurſi nelle Città, & Prouincie. Hora chi vede, che hoggi nel Venetiano non ſi ſtima più l'autorità del ſacro Concilio, nè la Scommunica da eſſo minacciata, nè il pericolo dell'hereſie, & che ogni giorno vengano fuora libretti pieni di errori, ſenza nome di chi gli ha compoſti, & ſenza neſſuna approbatione: che può giudicare altro, ſe non che in breue ſia quella Città, ſenza accorgerſene, per trouarſi infetta dalla peſte dell'hereſia, la quale non ſolo è pernicioſa alle anime, alle quali toglie il fondamento della ſalute; ma anco è la perturbatione, & rouina delli ſtati. Ma già che io non poſſo à tanto male porgere più efficace rimedio, non laſciarò di fare quel poco, che poſſo, con rifiutare ſimili libretti quando mi venghino alle mani, ſperando che altri più dotti di me faranno il medeſimo, & doue non arriuarà vna riſpoſta, arriuarà l'altra; & con l'iſteſſo ſpirito di ſanta carità procuraremo l'aiuto de' noſtri fratelli, pregando l'onnipotente Dio, che con occhi di miſericordia riſguardi quelli, che per giuſto ſuo giudicio cominciano à moſtrarſi d'eſſere dati in ſenſo reprobo.

Mi è venuto alle mani vn libretto di vno, che s'intitola Dottore di Theologia, & riſponde, ò finge di riſpondere ad vn ſuo amico Sacerdote, dal quale era ſtato dimandato, ſe le Cenſure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. contro li Signori Venetiani, foſſero valide, ò inualide; & ſe non oſtante ſimili cenſure poteſſe nella ſua Chieſa celebrare le Meſſe, & miniſtrare i Sacramenti, come prima faceua. La riſpoſta ſua è, che le ſudette Cenſure ſono inualide, & nulle; & che ſenza ſcrupolo poſſono i Sacerdoti in Venetia, & nel reſto dello ſtato celebrare le Meſſe, & i diuini officij, & miniſtrare i Sacramenti, come prima faceuano. Et p procedere Theologicamente (come egli dice) riduce tutta queſta materia ad otto propoſitioni. Noi dunque proporremo fedelmente le ſue propoſitioni, & à ciaſcheduna aggiongeremo la riſpoſta, & laſciaremo che gl'huomini giuditioſi conſiderino ſe queſto Theologo è Dottore, ò ſeduttore. Et acciò non ſi poſſa lamentare, che habbiamo tralaſciato alcuna coſa, metteremo le ſue parole.

Prima Propositione dell'Autore.

LA potestà, che hanno i Principi secolari, anzi l'istesso Sommo Pontefice, come Principe temporale di Stati, & Prouincie, che possede, è loro concessa immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione. Per intelligenza, & chiarezza di questa propositione deuesi auuertire, che de iure gentium è stato introdotto il dominio, & la seruitù; il commandare del Principe, & l'vbedire del suddito in quattro modi, cioè per elettione, per heredità, per donatione, o iure belli; in maniera che tutti quei Principi, che in vno di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel trono del Principato, sono giusti, & legitimi Signori. Questi dico, che hanno l'auttorità da Dio di commandare, di far leggi, di essigere il tributo, di giudicare, di gastigare i suoi sudditi senza alcuna eccettione.

RISPOSTA.

QVesta prima propositione contiene duoi chiarissimi errori. Il primo è in quella parola immediatamente; il secondo in quella, senza eccettione. Et per dire prima del secondo, che è più chiaro; se quella parola, senza eccettione, s'intenda senza eccettione di sudditi, ò erronea, perche sopra de' Chierici non hanno potestà i Principi secolari, essendo che sono esenti, almeno de iure humano, secondo tutti gli Autori Catholici, se bene, come diremo appresso, sono esenti anco de iure diuino. Se s'intende senza eccettione di potestà, è propositione heretica, perche non ci è potestà di Principe nissuno Christiano, che non sia sottoposta alla potestà del Vicario di Christo in qualche modo: poiche il Vicario di Christo è Pastore vniuersale, & capo di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati, che siano. Se s'intende senza eccettione de negotij, & casi, è propositione similmente heretica; perche secondo le Scritture sante, & i sacri Concilij, i negotij spirituali non sono sottoposti a' Laici, ma solo alli Ecclesiastici, & in questo sono côcordi tutti li Dottori, così Theologi, come Canonisti. Ma veniamo alla parola immediatamente. Questa parola può intendersi in due modi; primo, che i Principi, inquanto Superiori, hanno immediatamente da Dio potestà di commandare a' loro sudditi, cioè che il commandamento dell'obedienza sia immediatamête da Dio, & questo è vero, & nissuno l'ha mai negato, essendo che non saria Superiore se non potesse commandare, & non saria suddito se non fusse obligato ad obedire; & così commanda Dio nelle Scritture sacre, & l'insegna la ragione naturale, che ogni suddito obedisca al suo Superiore. Secondo, che i Principi secolari habbiano da Dio immediatamête per sudditi questi, ò quei popoli, come per essempio il Re Christianissimo li Francesi, il Re Catolico li Spagnuoli, la Republica di Venetia i Venetiani, & per consequenza habbiano potestà sopra di tali popoli. Et questo è falso manifestamente, & l'Autore istesso di questo libretto è forzato dalle sue parole à confessarlo. Perche dichiarando la sua propositione, dice, che in quattro modi s'acquistano i Principati, per elettione, per heredità, per donatione, & iure belli, cioè per ragione di giusta guerra. Et certo questi titoli non sono diuini, ma humani; & se mediante questi titoli l'huomo acquista dominio, & potestà sopra di questi, ò di quei popoli, dunque non ha tal potestà

da

da Dio immediatamente; ma mediante la elettione, come l'Imperatore, & il Re di Polonia; ò mediante la successione hereditaria, come li Regi di Spagna, & Francia; ò mediante la donatione, come li Principi feudatarij; ò mediãte la giusta guerra, come già Gottifredo, & altri Signori acquistorno la terra santa. Onde chi domandasse al Re Christianissimo, con che ragione possiede la Francia, non direbbe de iure diuino, ma per ragione di successione hereditaria; & chi dimandasse al Doge di Venetia con che ragione hà il suo Principato, nõ risponderebbe per ragione diuina, ma per elettione humana. Et questa è la differenza fra il Principato Ecclesiastico del Papa, & i Principati secolari, & politici: che il Papa non solo commanda à tutti li Christiani per quella ragione vniuersale ordinata da Dio, che li Superiori commandino a' sudditi; ma perche ha da Dio immediatamente tutti li Christiani per sudditi: E se bene il Papa si elegge dalli Cardinali, nondimeno non ha la potestà da' Cardinali, ma da Dio, il qual disse à S. Pietro, & in lui alli successori: Pasce oues meas. Et questo si dimostra con vna euidentissima ragione, perche il Papa non può alienare dal suo Primato Apostolico nessuna Prouincia, nè Città, nè persona, ne è possibile che sia vero Papa, & non sia Superiore di tutti li Christiani, & questo perche il titolo della sua potestà è diuino. Ma li Regi, & Principi secolari possono perdere i loro sudditi, ò tutti, ò parte; & possono loro stessi alienare qualche Città, ò Prouincia, & sottoporla ad vn'altro Principe, & così non hauere più potestà sopra quella Città, ò Prouincia, perche il titolo della loro potestà non è diuino, ma humano. Similmente nessuno può sminuire la potestà del Sommo Pontefice, ò sia il Collegio de' Cardinali, ò il Concilio generale, ò l'istesso Sommo Pontefice; perche la potestà Papale essendo immediatamente da Dio, non è sottoposta alla volontà di creature. Il contrario vediamo ne' Principati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà, ò da popoli, ò da Principi superiori; & tal volta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere, & per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici. Il che tutto auuiene perche la potestà loro non è da Dio immediatamente, ma da gl'huomini. Et se li Principi secolari non hanno potestà da Dio immediatamente sopra i Laici, molto meno l'hanno sopra de' Chierici, i quali sono esenti, come diremo appresso, per ragione humana, & diuina. Dunque la propositione vera sarà questa, i Principi secolari non hanno potestà sopra de' Laici loro sudditi da Dio immediatamente, ma mediãte qualche giusto titolo humano; & sopra de' Chierici habitanti ne' loro dominij non hanno potestà, nè diuina, nè humana.

AVTORE.

La dottrina non è mia, è dell'Apostolo S. Paolo nell'epistola de' Romani, nel cap. 13. anzi è dello Spirito santo, che con la bocca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse. Le parole dell'Apostolo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo. Questo luogo esponendo S. Gio: Chrisostomo, dice: Fecit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, vt politias euertat, sed vt ad melius instituat, ostendens quod ista omnibus imperentur, & Monachis, & Sacerdotibus, non solùm sæcularibus, id quod statim in initio declarat. Omnis anima

potesta-

potestatibus sublimioribus subdita sit, etiam si Apostolus sis, etiã si Euangelista, etiam si Propheta siue tandem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio.

RISPOSTA.

L'Autorità di S. Paolo al cap. 13. dell'epistola alli Romani, parla della potestà in vniuersale, & insegna che è diuina ordinatione, che il suddito obedisca al Superiore; ma non insegna, che il Principe secolare habbia le tali, ò le tali persone per suddite, per ragione diuina immediatamente. Et è verissimo, che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamente, come fù quella di Moise, & di Aron, & hoggi è quella del Papa: alcuna è da Dio mediante la successione, ò elettione, ò altro titolo humano. Et à quel testimonio di S. Gio: Chrisostomo sopra S. Paolo, rispondo, che quel santo non dice, che li Sacerdoti, & Monaci siano obligati per l'autorità di S. Paolo obedire a' Principi secolari, ma alli suoi Superiori, qualunque si siano. Se bene anco è vero, che li Ecclesiastici hanno da osseruare quelle leggi ciuili, che non sono contrarie alle Ecclesiastiche, & sono necessarie per il commercio che hanno li Ecclesiastici con i laici: perche, come scriue Papa Nicolò all'Imperatore, nel corso delle cose temporali la Chiesa si serue delle leggi Imperiali, tuttauia à questa osseruanza delle leggi de' Principi secolari sono li Ecclesiastici obligati quanto alla direttione, non quanto alla forza, cioè Vi rationis, non vi legis. Come per essempio, se il Principe temporale tassa il prezzo de' grani, sono obligati li Ecclesiastici à vẽdere, & comprare à quel prezzo tassato; non perche siano obligati à quella legge, ma perche sono obligati à vendere, & comprare secondo il prezzo giusto: & in quel luogo la ragione detta, che quello sia il giusto prezzo, che è tassato dal Principe. Ma se per sorte qualche Ecclesiastico non osserua quella legge, non per questo può esser chiamato in giudicio nè punito dal Principe laico, al quale non è soggetto; ma sì bene dal suo Superiore Ecclesiastico.

AVTORE.

Laonde nell'antica Legge, se bene i Leuiti hebbero vn Sommo Sacerdote, cioè Aron, tutta volta nelle cose temporali, & nelle cause, & giuditij rimasero soggetti à Moise loro Prencipe temporale, come ben proua il Couarruuias.

RISPOSTA.

Moise era sommo Sacerdote insieme con Aron, & era per diuina dispositione estraordinaria, maggiore dell'istesso Aron. Et se il Couaruuia dice il contrario, noi habbiamo à credere più alle Scritture, & a' Santi Padri, che al Couarruuia, il quale in materia della iurisdittione si è mostrato sempre troppo partiale. Nel Salmo 98 si dice apertamente: Moyses, & Aron in Sacerdotibus eius. cioè, Moise, & Aron erano Sacerdoti di Dio. Et nell'Essodo al cap. 40. offerisce Moise à Dio l'incenso, che era principal officio del Sommo Pontefice. Et nel Leuitico al cap. 8. consecrò Moise, come sommo Sacerdote, il suo fratello Aron, & li figliuoli dell'istesso Aron fece Sacerdoti, & offerse il sacrificio nella loro consecratione. Onde Filone Hebreo dottissimo, nel terzo libro della vita di Moise, nell'vltime parole dice, che Moise fù Pontefice, Re, & Profeta. Et S. Gregorio

Nazianzeno in vn'oratione fatta auanti di Gregorio Nisseno, dice che Moise era Sacerdote de' Sacerdoti, & Principe de' Principi. Et S. Agostino nella quest. 25. del Leuitico, dice che ambidue, cioè Moise, & Aron erano sommi Sacerdoti. Et il medesimo torna à dire nel trattato sopra del Salmo 98. come anco S. Hieronimo nel primo libro contra Giouiniano: & prima di tutti questi S. Dionisio Areopagita nel cap. 5. della Gierarchia Ecclesiastica. Si che essendo Moise sommo Sacerdote, non è marauiglia se i Leuiti, che erano li Ecclesiastici di quel tempo, gli erano soggetti, come à proprio loro giudice, & capo.

AVTORE.

ET nella primitiua Chiesa non fù la distintione del foro. Perciochè Giustiniano Imperatore fù il primo, il quale à petitione del Vescouo di Constantinopoli concesse à gli Ecclesiastici, che nelle cause ciuili potessero esser giudicati dal suo Prelato, ipso tamen non impedito, nel qual caso, & nelli delitti criminali lascia, che gli Ecclesiastici siano soggetti al Principe, & alli ministri del Principe temporale, come chiaramente si legge nella nouella Constitutione 85. di Giustiniano Imperatore.

RISPOSTA.

IO trouo tutto il contrario nella Scrittura, & ne' sacri Concilij; perche al tempo della primitiua Chiesa S. Paolo dimostra, che il Vescouo haueua il suo tribunale, & giudicaua i suoi sudditi Ecclesiastici, come si vede in quelle parole nel 5. cap. della prima epistola à Thimoteo Vescouo di Efeso: Aduersus presbyterũ accusationem noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus. cioè, non ammettere nel tuo tribunale l'accusa contra di vn Prete, se non sia prouata con due, ò tre testimonij. E nel Concilio generale Calcedonense, che fù celebrato prima che Giustiniano fusse nato, nel Canone 9. si legge così: Si Clericus aduersus Clericum habet negotium, non relinquat Episcopum suum, & ad sæcularia iudicia non recurrat. Cioè, che li Chierici nelle loro liti non deuono ricorrere à Giudici secolari, hauendo il suo Vescouo per giudice. Come dunque dice questo nuouo Theologo, che nella primitiua Chiesa non ci era distintione di foro, & che Giustiniano fù il primo à permettere, che li Ecclesiastici fussero giudicati da' suoi Prelati? Ma che diremo, che non solo il Concilio Calcedonense, mà anco l'Agathense nel Can. 32. dice: Clericus nec quemquam præsumat apud sæcularem Iudicẽ, Episcopo non permittente, pulsare: Et si pulsatus fuerit, nõ respondeat, nec proponat, nec audeat criminale negocium in iudicio sæculari proponere. Et il Concilio terzo Cartaginese, ancora più antico, & circa cento, e trenta anni prima del tempo di Giustiniano, nel Can. 9. Item placuit, quisquis Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, seu Clericorum, si derelicto Ecclesiastico iudicio, publicis iudicijs purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali actione: in ciuili verò perdat quod euicit, &c. Et il Concilio Mileuitano, similmente antichissimo come il Cartaginese, nel Can. 19. dice così: Placuit, vt quicumque ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio priuetur. Ecco quanto sia falso, che prima del tempo di Giustiniano non ci fusse distintione di foro. Ma perche Giustiniano si

vsurpò

vsurpò grande autorità in voler giudicar le cause de gli Ecclesiastici, però Menna Patriarca di Costantinopoli domandò all'Imperatore, che almeno lasciasse alli Vescoui la cognitione delle cause ciuili, & l'Imperatore lo concesse. Et che ciò sia vero, che Giustiniano si vsurpasse troppa autorità, si vede chiaro, perche non solo s'intromesse à far legge sopra del Clero in cose temporali, ma anco in cose spirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo de sanctissimis Episcopis; & l'altro, de sacrosanctis Ecclesijs. & molto più chiaro il Nomocanone di Fotio: & nõdimeno tutti li Theologi, & Canonisti, etiandio l'istesso Couarruuias insegnano, che il giudicio delle cose spirituali, iure diuino, tocca solo alli Vescoui, & al Sommo Pontefice, come supremo Giudice. Onde non solo prima di Giustiniano, ma anco dipoi, i sacri Concilij prohibiscono alli Ecclesiastici, che non si lascino giudicare da'Giudici secolari, come si vede nel Concilio Toletano terzo, nel Can. 13. & altri Concilij. Et acciò vegga ogn'vno quanto poco fondamento si possa fare in quella nouella Constitutione ottantesima terza (non ottantesima quinta mal citata dall'Autore) di Giustiniano, si consideri, che l'istesso Imperatore nell'istessa Constitutione dice, che non può il Giudice secolare punire vn'Ecclesiastico, se prima non sia spogliato dal Vescouo della dignità Clericale. Et vsa quelle parole, Prius hunc spoliari à Deo amabili Episcopo Sacerdotali dignitate, & ita sub legum fieri manu. Hora se l'Ecclesiastico non è sotto la mano delle leggi, cioè non è sottoposto alle leggi secolari, se prima non è dal Vescouo degradato; come può dal Giudice secolare esser giudicato, mentre ritiene la dignità Clericale? Et nell'istessa Constitutione dice l'istesso Imperatore, che le leggi Imperiali non si sdegnano di seguitare i sacri Canoni. Dunque hauendo i sacri Canoni ordinato, che li Ecclesiastici siano giudicati da'loro superiori Ecclesiastici, come si può osseruare l'istessa Constitutione, che determina il contrario? Aggiongo per vltimo, che tanto è parsa inconueniente questa determinatione di Giustiniano, che Federico secondo Imperatore reuocò la sudetta legge di Giustiniano, & tutte l'altre, che sono contra la libertà della Chiesa: che così leggiamo nella prima Constitutione sua: Sane infidelium quorundam, & iniustorum adeo iniquitas abundauit, vt non dubitent contra Apostolicam disciplinam, & sacros Canones statuta sua confingere contra Ecclesiasticas personas, & Ecclesiasticam libertatem. Et più à basso: Item statuimus, vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili trahere ad iudicium sæculare præsumat, contra Constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si fecerit Actor à iure suo cadat, & iudicatum non teneat, & Iudex sit tunc iudicandi potestate priuatus. Et molto prima di Federico l'Imperatore Basilio annullò vna legge di Niceforo Imperatore contra la libertà Ecclesiastica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla Republica. Leggasi Balsamone sopra il Nomocanone di Fotio, doue dichiara il primo Canone del Concilio primo, & secõdo Constantinopolitano; & questo basti quanto all'auttorità di Giustiniano.

AVTO-

AVTORE.

NE perche Constantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche, dicesse quelle parole: Vos a nemine iudicari potestis, quia ad Dei iudicium reseruamini: come scriue il Gratiano cap Futuram 12. q 1. si caua da esse, che gli Ecclesiastici non siano soggetti al Principe secolare. Poiche fù questo vn'eccesso di quell'Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa benigno, & pio: ma non già perche così nel vero sentisse. Conciosia cosa che se quello che disse Constantino fusse vero, nè anco gli Ecclesiastici potriano esser giudicati da' suoi Prelati, dicendo: Ad Dei iuditium reseruamini: il che saria vn grauissimo errore.

RISPOSTA.

GRan lode dà questo Autore à Constantino, poiche per farlo benigno, & pio, lo fa bugiardo, dicendo, Non già perche così nel vero sentisse. Ma acciò si vegga quanto degne d'vn pio Imperatore siano le parole di Constantino, traduciamo parola per parola quello che scriue Ruffino nel decimo libro dell'historia Ecclesiastica, al 2. cap. Disse Constantino a' Vescoui, Iddio vi ha constituiti Sacerdoti, & vi ha dato potestà di giudicare noi, & però noi da voi giustamente siamo giudicati; ma voi non potete esser giudicati da huomini: Perilche aspettate fra voi il giudicio del solo Dio, & serbate le vostre contese a quello essame: perche voi ci sete dati da Dio, come Dij, & non è cõueniente, che l'huomo giudichi li Dei, ma quel solo, del quale è scritto, Dio stette nella sinagoga delli Dei, &c. Doue è da notare, che si come li Principi secolari sono chiamati Dei rispetto de' popoli, come più à basso vedremo; così li Sacerdoti sono Dei rispetto de' laici, ancorche siano Principi; come quì dice Constantino. Et da questo fondamento raccoglie benissimo questo grande Imperatore, che li Sacerdoti possono giudicare gl'Imperatori, ma gl'Imperatori non possono giudicare li Sacerdoti. Se l'Imperatore del Mondo confessa di hauere i Sacerdoti per Dei, & nõ poterli giudicare, ma si bene esser giudicato da loro: quanto più lo doueria confessare con fatti, & con parole il Doge di Venetia? Nè da questo seguita, che li Sacerdoti non possino esser giudicati da' loro Prelati, anzi seguita il contrario, perche il Superiore sempre giudica in nome di Dio, dal quale ha la potestà, anzi Dio istesso giudica per mezo del suo Ministro. Et così quando il Vescouo giudica vn' Ecclesiastico inferiore, ò il Papa giudica vn Vescouo, Dio è quello che giudica per il suo seruo. Così dunque dice Constantino, che li Vescoui, che sono Dei rispetto de' laici, non possono esser giudicati da' laici, che sono huomini, & non Dei rispetto a' Sacerdoti; Ma che Dio solo ha da giudicare i Vescoui, il che s'intende per mezo del suo Vicario. Come anco li Principi secolari, che sono Dei rispetto de gli huomini priuati, non possono esser giudicati da gli huomini priuati; ma solamente da Dio per mezo del suo Vicario, che è il Sacerdote, il quale per questo si chiama Dio, rispetto del Principe secolare; Et così disse Dio à Moisè: Feci te Deum Pharaonis. ti ho fatto Dio del Re Faraone, accioche lo giudichi, & lo castighi. Et che sia vero, che Constantino credeua, che il Papa potesse giudicare li Vescoui, si vidde nella causa di Ceciliano Vescouo di Cartagine, che essendo accusato

cuſato da Donatiſti, Conſtantino non hebbe ardire di giudicarlo, ma lo mandò à Papa Melciade à Roma: & ſe bene all'vltimo anco eſſo Conſtantino giudicò l'iſteſſa cauſa, lo fece per confondere i Donatiſti, & con animo di domandare perdono a' Veſcoui d'eſſerſi intromeſſo per neceſſità in quella cauſa, come ſcriuono Ottato Mileuitano nel 1. lib. contra Parmeniano, & S. Agoſtino nell'epiſtola 48. & nell'epiſt. 162. & molte altre.

AVTORE.

Sono dunque tutti gli Eccleſiaſtici, & i ſecolari de iure diuino, ſoggetti al Principe ſeculare. Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit: Et la ragione ſi è, perche ſi come niuno è eccettuato dall'vbidienza che deue a Dio, coſi niuno è eccettuato dall'vbidienza che ſi deue al Principe; perche come ſoggiunge l'Apoſtolo: Omnis poteſtas à Deo eſt. Laonde dal Profeta Dauid i Regi, & i Principi ſecolari ſono chiamati Dij. Deus ſtetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos iudicat: Percioche come eſplicò il Re Gioſafat nel lib. 2. del Paralip. cap. 19. i Giudici ſecolari, non hominum, ſed Dei iudicia exercent. Queſto iſteſſo luogo, delli Principi ſecolari parlando, cita Chriſto in S. Giouanni nel cap. 10. & conferma che à loro conuenga il nome di Dei. Si illos dixit Deos, ad quos ſermo Dei factus eſt: come dottamente nota il Card. Bellarmino al cap. 3. del libro, che ſcriue de laicis.

RISPOSTA.

Se ſi concludeſſe il contrario, cioè, Non ſono dunque gl'Eccleſiaſtici, nè li ſecolari de iure diuino, ſoggetti al Principe ſecolare; ma li ſecolari de iure humano, li Eccleſiaſtici nullo iure: la concluſione ſi dedurria bene dalle coſe dette di ſopra; perche habbiamo dimoſtrato, che li Principi ſono diuentati ſuperiori di queſto, & di quel popolo, per titolo humano, non per titolo diuino. Et ſe queſto non è vero, moſtri l'aduerſario qualche luogo della Scrittura, dal qual ſi raccolga, che li Signori Venetiani ſiano padroni di Padoua, di Verona, & altre ſimili Città: & ſe ſi litigaſſe del Regno di Cipro, che titolo allegarebbono i Venetiani? forſe qualche paſſo della Scrittura? certo che nõ allegarebbono altro, che titolo di donatione, & di antico poſſeſſo, & ſimili coſe humane. Et ſe nõ poſſono prouare il titolo di ragione diuina ſopra de' laici di Padoua, o di Cipro, quando lo moſtraranno ſopra de' Chierici? Ma io vò più oltre, & dico, che de iure diuino tutti li laici, etiandio li Principi, ſono ſottopoſti a' Sacerdoti; & per il medeſimo ius diuino i Sacerdoti non ſono ſottopoſti a' Principi laici, come poco auanti confeſsò Conſtantino Imperatore. Perche ſecondo la Scrittura ſacra, che è il ius diuino poſitiuo, i Sacerdoti ſono paſtori, & i laici, ancorche Principi, ſono pecore; i Sacerdoti ſono Padri, & i laici ſono figliuoli: & ſecõdo il lume naturale, che è il ius diuino naturale, la pecora è ſoggetta al paſtore, & il paſtore non è ſoggetto alla pecora: il figliuolo è ſoggetto al padre, & il padre non è ſoggetto al figliuolo. Et belliſſima è la comparatione, che fà S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione ad populum timore perculſum, & Principem iraſcentem, fra la poteſtà Eccleſiaſtica, & ſecolare; la quale è ſeguitata communemente da' ſacri Theologi: & è che ſi come nell'huomo vi è la ragione, & la carne, che inſieme vnite compongono l'huomo; coſi nella ſanta Chieſa vi è la poteſtà Eccleſiaſtica,

ò vo-

ò vogliamo dire spirituale,& la potestà secolare,& temporale, & tutte due compongono il corpo mistico della Chiesa. Et si come nell'huomo la ragione è superiore alla carne,& la carne non è superiore alla ragione,se non quando gli si ribella: & la ragione indrizza,& regge,& commanda alla carne, & taluolta la castiga con digiuni,& vigilie; ma la carne non indrizza,nè regge,nè commanda,nè punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare, & però la può,& deue drizzare,& reggere,& commandarli,& punirla, quando si porta male; ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale,nè la può drizzare,nè reggere,nè gli può commandare, nè punirla,se non di fatto per rebellione, & tirannide,come hanno fatto taluolta li Principi Gentili,ò heretici. All'auttorità di S.Paolo già si è risposto di sopra, & è vero che ogni potestà è da Dio, ma immediatamente,ò mediatamente: & si come nessuno è eccettuato dall'obediẽza, che deue à Dio, così nessuno è eccettuato dall'obedienza,che deue al Principe,quãdo è suddito di quel Principe,& nelle cose nelle quali gli è suddito. E' anco vero,che il Principe in quanto Principe tiene il luogo di Dio, & però se gli deue obedire come à Dio,in quelle cose,che appartengono alla sua potestà, come dice S.Paolo nell'epistola alli Efesi,nell'vltimo capitolo: Serui obedite Dominis carnalibus sicut Christo. Et il Card. Bellarmino quando scrisse,che li Principi secolari sono chiamati Dei nella Scrittura,lo fece per confondere gli heretici Anabattisti,i quali insegnano,che nella Chiesa di Dio non ci hanno da essere Principi secolari,nè tribunali,nè giudicij,nè simili ordini politici. Et il medesimo Autore si come ha detto,che li Principi secolari,rispetto delli sudditi loro sono Dei; così ha detto,che li Sacerdoti sono Dei rispetto de'Principi secolari: veggasi il settimo capitolo del primo libro de Summo Pontifice, & altri luoghi simili. Et però se l'Autore volesse imitare il Card. Bellarmino,dourebbe seruirsi della sua dottrina contro de gli heretici,& non contra la Chiesa, cauãdo come ragno il veleno da quei fiori,da'quali le api cauano il mele.

AVTORE.

Seguita l'Apostolo,& dice: Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Ecco l'autorità che hanno i Principi secolari di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona, conforme a quello che si legge ne'Prouerbij di Salomone, doue parlando Iddio, dice, Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Quindi è che gli Christianissimi Imperatori Giustiniano,& Theodosio, nel Codice hanno fatte molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche,& alli beni, & disciplina Ecclesiastica, sotto li titoli de Episcopis,& Clericis, de sacrosanctis Ecclesijs, &c. A queste leggi commanda l'Apostolo che si vbidisca, & non si faccia resistenza. poiche quelli,che faranno vna tal resistenza, ipsi sibi damnationem acquirunt. cioè fanno peccato mortale, nel qual se morissero sariano all'eterne fiamme dell'inferno condennati.

RISPOSTA.

Mirabile è la Logica di quest'huomo,che sà cauare conclusioni da luoghi, doue non sono. Et doue disse mai l'Apostolo,che i Principi secolari possino far leggi in ogni materia,& che oblighino ogni persona? Dunque potrãno

i Principi secolari far legge del modo di dir la Messa, & l'Officio diuino, & obligare i laici à dir Messa, & far voto di castità; & obligare i Preti à prēder moglie, & in cambio del Breuiario portar la spada: & tutti saranno obligati ad vbedire, poiche hanno autorita di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Et quando i Principi infedeli faceuano legge, che tutti rinegassero Christo, & sacrificassero à gl'Idoli, erano obligati li Christiani sotto pena di peccato mortale, ad vbidire; perche quando S. Paolo commandaua, che si vbedisce alli Principi, tutti li Principi erano infedeli; & secondo la dottrina di questo nuouo interprete, dal commandamento di S. Paolo si caua, che li Principi secolari hanno autorità di far leggi, in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Non ti accorgi quanti errori nascano dalle tue parole? & pure aggiogni, che questo è cōforme à quello, che dice Salomone ne' Prouerbij; & non vedi, che Salomone dice tutto il contrario. Perche mentre introduce la Sapienza diuina, che dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt; dimostra chiaramente, che solo le leggi vengano dalla Sapienza diuina, & l'altre, che talvolta fanno i Principi, in cose che à loro non toccano, ò sopra di persone à loro non soggette, ò altrimenti ingiuste, le fanno da se stessi, & non sono approuate da Dio. Et à quello, che aggiogni, che Giustiniano, & Teodosio hanno fatto leggi appartenenti à persone Ecclesiastiche, & alli beni, & disciplina Ecclesiastica; già si è risposto, che in questo hanno eccesso li termini della loro potestà. Et quando dici, A queste leggi commanda l'Apostolo, che si vbidisca; dici vna grandissima; & euidente falsità; Perche l'Apostolo parla in vniuersale, che i sudditi obediscano a' Superiori. Et quando poco appresso adduce l'essempio de' Principi secolari, parla de Principi, che all'hora erano infedeli. Et però non si può intendere, che l'Apostolo voglia, che li Christiani obedischino a tali Principi, parlādo de leggi appartenenti al culto diuino, ò alla disciplina della Chiesa; ma solo di leggi ciuili, & di cose temporali, alle quali leggi bisognaua, che i Christiani obedissero, almeno ꝑ non scandalizzare, & per seruare la pace, & vnione, & acciò non credessero i Gētili, che la legge Christiana fusse contraria al gouerno politico.

AVTORE.

IN oltre commanda l'Apostolo, che si paghi al Prencipe da tutti il tributo, perche chi lo paga al Principe, lo paga a Dio. Cui vectigal vectigal, cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa. Il qual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Tomaso d'Aquino, maestro di tutti i Theologi, vnico Sole della Catholica scuola, dice, che se gli Clerici sono liberi dal tributo, ciò hanno non come alcuno si pensa de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, & parla de' Principi secolari. Finalmente concludo con San Paolo dell'autorità del Principe: Non enim sine causa gladium portat: Ecco l'autorità del Principe secolare di punire pœna sanguinis. La quale non hauendo da Dio, gli Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradato, & dechiarato inhabile del grado Clericale non passano più oltre. Ma acciò che siano con la morte castigati, tradunt eos brachio seculari: Et perche alcuno non pensasse che le parole sue fussero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo: Ideo necessitate subditi estote non

solum

solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Sì che siamo obligati in conscienza di obedire al Prencipe seculare, in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S. Paolo.

RISPOSTA.

IN queste parole bisogna prima notare, che l'Autore si finge le Scritture, ò le corrompe come gli piace: perche in S. Paolo non si troua quella sentenza: Sũt enim ministri Dei ad tributa, nè anco quell'altra: Dei enim minister est ad vindictam. Et se bene di questa vltima ci sia il senso; tuttauia non è lecito citando le parole della Scrittura, che sono parole di Dio, mutarle, ò alterarle, & massime quando non ci è manco il senso, come in quella; Sunt enim ministri Dei ad tributa: perche S. Paolo non dice, che li Principi siano ministri di Dio per riceuere i tributi, ma per procurare la publica quiete; che così espongono S. Chrisostomo, & gli altri Santi quelle parole, Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsũ seruientes. Nè S. Tomaso, nel quale l'Autore si fonda, dice il contrario; perche dice, che il tributo è come vn salario, che si dà a' Principi per la fatica, che fanno in gouernare i popoli: & certo è, che il salario non si dà à Dio, & però non sono i Principi ministri di Dio per riceuere i tributi, ma per gouernare i popoli. Onde quando San Tomaso dice, Hoc ipsum, idest pro ipso; non significa pro Deo, ma pro recipiendo tributo seruientes: doue s'è ingannato l'Autore. Quanto poi a quello, che questo Autore allega S. Tomaso, per prouare, che li Ecclesiastici sono stati liberati da pagare li tributi per priuilegio de' Principi. Questo veramente lo dice San Tomaso, & è conforme all'historie, come diremo più à basso; ma non dice S. Tomaso quello che l'Autore pare che gli impone, che non habbiano questo priuilegio anco de iure diuino; anzi tutto il contrario, perche S. Tomaso dice, che li Principi con i suoi priuilegij hanno liberati gli Ecclesiastici dal tributo, perche ciò era conforme all'equità naturale: volendo dire, che i Principi hanno in q̃sto confirmato il ius naturale, che pure è diuino. Quãto all'vltimo, che questo Autore nega, che la Chiesa habbia potestà di punire con la pena della morte, nõ sò doue habbia letto tal cosa, se non appresso delli heretici Valdensi, & Hussiti, Marsilio da Padoua, & altri simili, che negauano la Chiesa hauere l'vna, & l'altra spada. Verò è, che la Chiesa non adopra la spada materiale, nè punisce con pena di morte i delinquenti, non perche non possa, ma perche non gli pare conueniente alla mansuetudine Ecclesiastica, & però rilassa simili delinquenti alla giustitia secolare. Ascolta quello che dice S. Bernardo nel 4. lib. de consideratione, scriuẽdo ad Eugenio Papa: Vterque ergo Ecclesiæ, & spiritualis scilicet gladius, & materialis, sed is quidem pro Ecclesia, ille vero, & ab Ecclesia exercẽdus est. Ille Sacerdotis, is militis manu, sed sanè ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris: cioè l'vna, & l'altra spada, spirituale, & materiale, è della Chiesa; ma la spirituale l'essercita la Chiesa per mano del Sacerdote, la materiale per mano del Soldato, ma al cenno del Sacerdote, & commandamento dell'Imperatore. Et questa dottrina di S. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifacio nell'Estrauagante Vnã sanctam de maiorit. & obedien. Finisce l'Autore con dire, che S. Paolo quãdo dice, che si hà da obedire a' Principi, non dà consiglio, ma precetto: il che è vero,

ma

ma s'intende, come si è detto di sopra, che s'ha da obedire al Principe da quelli, che gli sono soggetti per giusto titolo, & in quelle cose alle quali s'estende la loro autorità: d'onde ne seguita, che al Principe secolare nõ sono obligati ad vbidire gli Ecclesiastici, perche sono esenti; ma solo i laici, & questo in cose ciuili, & che non sono contra Dio. Dal che si può vedere quanto offenda Dio hoggi la Republica di Venetia, che non solo carcera gli Ecclesiastici, ma constringe per forza, così gli Ecclesiastici, come i laici, à non seruare l'interdetto del Sommo Põtefice, essendo questa cosa puramente spirituale, & Ecclesiastica.

Seconda Propositione dell'Autore.

CHristo nostro Saluatore, se bene come figliuolo di Dio vguale al Padre, est Rex Regum, & Dominus Dominantium: tuttauolta essendo vestito della nostra spoglia mortale, sì auanti la sua morte, come dopò la sua santissima Resurrettione, non essercitò la potestà di prencipe temporale. Non hebbe Regno temporale, come disse à Pilato: Rex es tu? Tu dicis, rispose. Ma auuertisci, che se bene son Re, tuttavolta Regnum meum non est de hoc mundo: cioè temporale. Laonde quando quei popoli che furono da lui miracolosamente satiati cõ cinque pani, & due pesci, volsero farlo Re, Aufugit ne raperent, & facerent ipsum Regem. Non volle giudicare alcuno: onde rispose à quelli, che voleuano ch'ei sententiasse in vna loro controuersia: Quis me constituit iudicem super vos? Anzi conobbe Pilato ministro di Cesare per suo giudice. Non haberes in me potestatem, nisi tibi data esset desuper, come nota S. Tomaso nell'epistola alli Romani.

RISPOSTA.

QVesta seconda propositione non ha che fare con li negotij presenti, ne' quali non si tratta de' Regni temporali, ma di cose Ecclesiastiche: & solo serue à mostrare il mal' animo, & gli errori dell' Autore. Dico dunque, che è vero, che Christo in quanto huomo mortale, non essercitò in questo mondo la potestà di Principe temporale; perche venne, come esso disse, per patire, per seruire, per insegnare al mondo il dispreggio della robba, & de gl'honori; & con essempio d' humiltà, & obedienza, mostrare a' superbi, & disobedienti la via del Paradiso. Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, & dare animam suam redemptionem pro multis. Matth. 20. Filius hominis non habet vbi caput suum reclinet. Lucæ 9. Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde. Matth. 11. Scitis gratiã Domini nostri Iesu Christi, qui propter nos egenus factus est, cùm esset diues. 2. Corinth. 1. Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem, mortẽ autem Crucis. Philipp. 2. Ma doueua l'Autore aggiungere, che Christo etiandio in quanto huomo, poteua, se hauesse voluto, pigliare il dominio delle cose temporali tutte, & farsi Re, ò Imperatore, come più gli fusse piaciuto; perche, come dice S. Giouanni al cap. 11 Omnia dedit ei Pater in manus. Et S. Paolo nel 1. cap. dell'epistola à gli Hebrei, dice: Quem constituit hæredem vniuersorum. Doueua anco non dire, che Christo dopò la Resurrettione non habbia essercitato potestà di Principe temporale, senza aggiongere, che Christo dopò la Resurrettione gouerna tutto'l mondo, etiandio in quanto huomo, non come Principe temporale,

porale, ma come Principe eterno superiore à tutti li Principi tẽporali, come dice S.Giouanni nel principio dell'Apocalisse: Qui est primogenitus mortuorum, & Princeps Regum terræ. Et esso stesso: Data est mihi omnis potestas in cęlo, & in terra. Matth.28. La qual potestà non è propriamente temporale, perche è eterna; ma tuttauia è sopra tutte le cose temporali, & eterne. Ma che Christo habbia riconosciuto Pilato per Giudice, questo non si può dire, se non con errore. Perche Christo ancora inquanto huomo, era sommo Pontefice, con potestà di eccellenza; anzi era capo de gl'huomini, & de gl'Angeli: onde non haueua superiore in terra, nè poteua da nessuno esser giudicato de iure, ma sì bene de facto, quando esso così permetteua. Et questo significa l'Apostolo quãdo dice: Humiliauit semetipsum. Philipp.2 Onde à quelle parole: Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper. nelle quali pare che Christo riconosce Pilato per giudice datogli da Dio; si risponde, che in quel luogo per potestà s'intende permissione: & è il senso di quel luogo, che Pilato non haueria potuto far niente contra Christo, se Dio non l'hauesse permesso. come anco s'intende quell'altro luogo: Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum. Luc.22. Et questa è la risposta de' santi Padri Chrisostomo, & Cirillo, mentre dichiarano il cap.19. di S.Giouanni. Ma perche S.Tomaso sopra del capitolo 13. dell'Epistola ad Romanos, intende quel luogo di S.Giouanni della potestà che hanno i Principi da Dio, diciamo che la potestà di Pilato, come ministro di Cesare, era da Dio, dal quale discende ogni legitima potestà. Ma che quella potestà si estendesse sopra di Christo, nasceua dall'ignoranza di Pilato, il quale nõ sapeua la dignità di Christo, & lo giudicò come vna persona priuata di quel paese, del quale egli era Gouernatore. come se hoggi fusse presentato al Giudice secolare vn Prete sotto nome di laico, & in habito di laico, lo potria giudicare con la potestà, con la quale giudica gl'altri laici; ma non per questo seguita, che i Preti siano sottoposti al giudicio de' laici, nè Christo fosse sottoposto al giudicio di Pilato.

AVTORE.

Finalmente commandò, che il tributo si pagasse al Principe secolare, cioè Cesare, Reddite quę sunt Cæsaris Cæsari. Alcuni s'oppongono à questa propositione con dire, che se bene Christo pagò il tributo à Cesare per se, & S.Pietro, tuttauolta disse, che non era obligato à pagarlo: Nunquid filij debent soluere tributum? Nel che mostrò l'auttorità di Principe temporale, il quale è esente dal tributo. A questo dubbio si risponde, che quelli del paese, come dicono alcuni Dottori, chiamati col nome de filij, non erano obligati à pagare quel tributo, & essendo egli del paese, & S.Pietro ancora affermò, che nõ erano obligati. O per dir meglio volle accennare la sua santissima diuinità, & dire, che come figliuolo di Dio non era obligato à pagare il tributo. Ma perche il rendere questa ragione era troppo alto, & profondo sacramento, del quale erano incapaci quelli essattori del Principe, disse: Sed ne scandalizentur. Doue si vede quanto conto fece il Saluatore di non scandalizare i ministri de Principi secolari, con allegare vna vera, & reale, ma non da loro intesa esentione.

CHe Christo commandasse, che si pagasse il tributo à Cesare, è vero; ma non è à proposito: poiche nessuno nega, che si deue pagare a'Principi il tributo da quelli che sono obligati, come dice S. Paolo: Reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, &c. Rom. 13. Ma quanto al tributo, che pagò Christo per se, & per S Pietro, pare che ti sia piaciuta l'heresia di Marsiglio di Padoua, il quale disse, che Christo pagò il tributo non condescensione, sed necessitate coactus. La qual heresia fù condannata da Papa Giouanni XXII. nella Estrauagante Licet, come riferisce il Card. Turrecremata nella Somma de Ecclesia, lib. 4. p. 2. cap. 37. Perche non alleghi altra esentione à prouare, che Christo non fusse obligato à pagare quel tributo, se non perche era del paese, & quei del paese erano chiamati co'l nome di Filij: & perche haueua la diuinità, secondo la quale era figlio di Dio, & come figliuolo di Dio non era obligato. La prima ragione è del tutto friuola, & vana; perche non solo quei del paese non erano esenti, ma essi soli erano obligati à pagar quel tributo, come si vede dall'Essodo al cap. 30. doue fu imposto tributo à tutti li figliuoli d'Israele, che ogn'vno pagasse vn mezo siclo, che sono due drãme: & q̃sto tributo poi se lo pigliorno li Romani, come scriue Giuseppe nel 7. lib. de bello Iudaico c. 26. La secõda ragione fà Xp̃o esente in quanto Dio, nõ in quanto huomo, & però in quanto huomo secondo te era obligato: & questo è quello, che diceua Marsilio da Padoua. Il medesimo si raccoglie dal tuo discorso, perche tu voi prouare, che Christo non fù Principe temporale, & per prouarlo adduci per vltima, & principal ragione, che Christo commandò che si pagasse il tributo al Prencipe secolare: La qual ragione non hà forza nessuna, se tu non aggiogni che Christo pagò il tributo. Et perche qui consiste la forza della tua ragione, però fai l'obbiettione contro di te stesso, dicendo, che alcuni s'oppongono con dire, che Christo non era obligato à pagare tributo, ma lo pagò p̃ non scandalizare gli essatori del tributo. Hora io ti dimando, Christo come huomo era obligato, ò non era obligato à pagare il tributo? Se dici che era obligato, ti dichiari compagno di Marsiglio condennato per heretico: se dici che non era obligato, confessi che la tua ragione non hà forza veruna, & non parli à proposito. La verità è che Christo etiãdio come huomo, & anco gl'Apostoli nõ erano obligati à pagare quel tributo; perche Christo, come huomo, nõ era persona humana, ma diuina, nè era figliuolo adottiuo, ma naturale di Dio, che è Re sopra tutti li Re, & però nõ era obligato pagare il tributo à nessun Re. Et perche quando vn Principe non è obligato pagare, manco la sua famiglia è obligata pagare; però ne anco gl'Apostoli, ch'erano la famiglia di Christo, erano obligati pagare. & da questo raccolgono S. Girolamo in cap. 17. Matthæi, & S. Agostino nel primo libro delle Questioni Euangeliche, q. 23. che li Chierici non sono obligati pagare tributi à Principi secolari, perche sono della famiglia di Christo, & per honor di Christo sono esenti. Tralascio di riferire il resto delle tue parole intorno à questa seconda propositione, perche sono cose leggieri, & non hanno bisogno di risposta, non essendo contro di noi.

Non hauendo il Sig. nostro Giesu Christo essercitato l'autorità di Principe temporale, non è il douere di dire, che questa autorità habbia lassata à S. Pietro, & alli suoi successori, li quali sono suoi Vicarij, atteso che il Vicario non è da più del suo principale. Onde ben dicono il Soto nel lib. 4. delle Sentenze, trattando di questa materia, & il Card. Bellarmino De auctoritate Papæ, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò autorità del nuouo Testamento, di affermare, che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus: dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. Sò bene che alcuni citano oltre i Canoni, li quali, come leggi humane in concorrenza delle diuine, non possono hauere vguale autorità, dico, citano S. Tomaso d'Aquino de regimine Principum, che nel c. 10. & 19. di quel libro dice, che il Sommo Pontefice est Dominus totius orbis in temporalibus, & spiritualibus: ma quel libro non è di S. Tomaso, come ben dimostra il Cardinal Bellarmino nel libro De potestate Papæ, &c.

RISPOSTA.

Questa terza propositione è simile alla seconda; perche nõ fa à proposito dell'intento principale dell'Autore, & solo serue à dimostrare la mala volõtà sua, & la poca sincerità in citare gli Autori. Non fa à proposito, perche l'intento suo è di mostrare, che la sentenza di Scommunica, & d'interdetto, fulminata da Nostro Sig. Papa Paolo V. sia nulla, & inualida. Alche tanto vale il dire, il Papa non è Re temporale del mondo, quanto s'hauesse detto, il Re di Francia non può mandare in galera nessuno, perche non è Vescouo. perche per fulminare sentenza di Scommunica, & d'interdetto, non si ricerca autorità Regia, & temporale, ma Pontificia, & spirituale: come per mandare in galera non è necessaria la potestà spirituale, bastãdo la temporale. La poca sincerità nel citare gli Autori, si può vedere in quello che allega del Soto, & del Bellarmino; perche nè l'vno, nè l'altro vsa quei termini immodesti di dire, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò autorità del nuouo Testamẽto, di affirmare, che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus; dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. Non si trouera ne i nostri scritti quella marauiglia, che costui finge; nè meno c'habbiamo detto, che sia dottrina scandalosa, & senza nessuna ragione quella de' Canonisti; anzi nõ habbiamo detto, che sia de' Canonisti assolutamente: perche sappiamo, che ancora i Canonisti sono di diuersi pareri; & il Soto allega per se Gio: Andrea, & il Bellarmino allega per la sua opinione il Turrecremata, & il Nauarro, & poteua allegare Innocenzo IIII. nel cap. Nouit. de iudicijs, & la Glosa nell'istesso luogo, doue pone la distintione directè, vel indirectè. Et la differẽza, che è fra questi Autori non consiste in dare, ò torre al Papa la potestà suprema nelle cose tẽporali, perche tutti lo cõcedono, eccetto gl'heretici; ma consiste nel modo, perche alcuni hãno creduto ch'il Papa habbia quella potestà in quel modo, che l'hanno i Principi secolari: altri hãno hauuto opinione, che la potestà del Papa propriamente, & in se, sia spirituale, ma che per ordine alle cose spirituali possa metter le mani nelle cose temporali, cõ pienissima autorità, come dimostra fra gl'altri diuinamẽte l'Autore dell'opu-

sculo de regimine Principum, lib. 3. cap. 11. & 13. ò sia S. Tomaso, ò altro; perche il Bellarmino non nega assolutamente quell'opusculo esser di S. Tomaso, mà riferisce, ch'alcuni ne dubitano, non senza causa, perche in quell'opusculo si racconta vn'historia, che successe dopò la morte di S. Tomaso. & l'istesso Bellarmino dice, che può stare, che quell'historia sia stata inserta dipoi in quel libro da qualche altro, & però non si fermando in quella risposta, che quel libro non sia di S. Tomaso, nè aggiogne vn'altra più soda, & è di dichiarare vna sentenza di quel libro, con altre sentenze del medesimo libro. Ma non si può perdonare la temerità grande, che vsa quello Autore, mentre parlando di sacri Canoni, dice: Sò bene, che alcuni citano oltre de i Canoni, li quali come leggi humane in concorrenza delle diuine non possono hauere vguale autorità, dico, citano S. Tomaso, &c. Questo è vn grande sprezzo de' sacri Canoni, quale non si è mai sentito in bocca di Catholici: perche costui, per quanto si vede, non si cura se la sua dottrina sia contraria a' sacri Canoni, ò à quelli conforme; ma nè anco si degna rispondere à chi li propone, come se non hauessero autorità alcuna. dipoi il chiamarli assolutamente leggi humane, come se non fussero fatti con l'assistenza dello Spirito santo, è vn parlare molto diuerso da quello, che vsano i santi Padri, i quali sempre li chiamano sacri, & santi, & inspirati da Dio. Odi quello che dice S. Leone scriuẽdo ad Anatolio: Nimis hæc improba, nimis sunt praua, quæ sacratissimis Canonibus inueniuntur esse contraria. Et finalmente mentre dice, che i Canoni in concorrenza delle leggi diuine non possono hauere vguale autorità, dimostra che i Canoni in questa materia siano contrarij alle diuine leggi, & però nõ si deuino stimare: ilche è vn riprendere non solo gl'Autori de sacri Canoni, come quelli, c'habbiano fatte leggi contrarie alle leggi di Dio; mà anco tutta la Chiesa, che riuerisce gl'istessi Canoni, come regole date dallo Spirito santo per mezo de' sommi Pontefici, ò de' sacri Concilij.

AVTORE.

Per indebolire la forza di questa nostra propositione, alcuni dicono, che Alessandro VI. Papa diuise l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portugallo, perche egli come Vicario di Christo ne era natural Principe temporale, & che Leone III diede l'imperio di Occidente à Carlo Magno per l'istessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga. poiche Alessandro non come padrone, ma come Giudice compromissario da essi Regi eletto, per sopire, & affatto smorzare la fiãma delle discordie, per sentenza determinò, che i Mari fussero diuisi, & che l'armata dell'vno, per vno di quei Mari, & l'armata dell'altro per l'altro mare nauigasse, & che tutto quello che quiui acquistasse, iure belli, fusse di chi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gli Historici. Leone III. è vero che essendo stato discacciato dalla Sedia dal Popolo Romano, essendoui stato rimesso da Carlo Magno, fece che il popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina, il qual fatto hora gli Historici attribuiscono al Popolo Romano, che vedendo esser da Greci l'Imperio mal gouernato, elesse Iure antiquo. vn'altro Imperatore. Hora dicono, che essendo Carlo padrone dello stato, comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore: hora che Irene, & Niceforo si contentarono di quella diuisione. In somma sia quello che si voglia, è certo

che

che il Papa il quale era stato discacciato dalla Sedia, ne possedeua cosa alcuna, non diede l'Imperio d'Occidente à Carlo, il quale già l'haueua, & Iure belli ne era padrone.

RISPOSTA.

SI come la propositione non è à proposito, così nè anco le ragioni pro, & còtra: però solo mi tratterò in scoprire gl'errori di questo nuouo Theologo. Dice dunque, che Alessandro Sesto diuise il Mare alli Regi di Spagna, & di Portugallo, & che determinò che tutto quello, ch'acquistassero iure belli, fusse loro: doue se per quella parola, iure belli, intende la guerra giusta, che presuppone l'ingiuria riceuuta da quelli, à chi si muoue la guerra, come dichiara S. Agostino nel libro delle Questioni sopra il libro di Giosue alla questione decima, dice bene; ma se intende, che si possa far guerra a gl'infideli Indiani, quando non danno fastidio a' Christiani, solo per conquistar paesi, non dice bene, & parla contra tutti li megliori Theologi, come il Card. Caetano nel Commentario della Seconda Secundæ, q. 66. art. 8. & il Soto nel 5. de Iustitia & iure, q. 3. art. 5. & nel 4. delle Sétenze, dist. 5. q. 1. art. 10. & il Vittoria nella secóda relettione de iure belli. I quali dicono, che gl'infideli Indiani sono veri padroni de' paesi loro: perche, come insegna S. Tomaso 2. 2. quæst. 10. art. 10. la fede, & la gratia nò distrugge la natura, & però non toglie il dominio giusto, che hanno gli huomini prima di riceuere la fede, nè è lecito andare alla conquista delle Prouincie, come si và alla caccia de gli animali, senza ragione. Onde il Soto dice, che Papa Alessandro Sesto non donò l'Indie alli Regi di Castiglia, & Portugallo, ma che gli concesse, che andando Predicatori in quei nuoui paesi, mandassero essi gente armata, che difendessero così li Predicatori, come anco li nuoui Christiani. Et anco si può aggiongere, che Papa Alessandro come capo della Christianità, vedendo il pericolo di guerra fra Principi Christiani per conto del traffico con gl'Indiani, volse che il Re di Castiglia nauigasse solo all'Indie Occidentali, & il Re di Portugallo all'Indie Orientali. Tocca poi l'Autore la translatione dell'Imperio, che fece Papa Leone Terzo, & sapendo bene la controuersia, che è di questa materia frà Matthia Illyrico heretico Luterano, & il Bellarmino, gli è parso (come sempre si attacca al peggio) seguitare li errori dell'heretico: & così dice, che Carlo Magno hebbe l'Imperio del popolo Romano, ouero che comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore, ouero che Irene, & Niceforo si contentarono della diuisione dell'Imperio: & in somma dice esser certo, che il Papa non diede l'Imperio dell'Occidente à Carlo Magno. Et pure il Bellarmino proua con autorità di trenta Historici, di dieci Imperatori, di tutti li Elettori dell'Imperio, di sette Sómi Pontefici, & con ragioni euidenti essaminando tutti li titoli dell'acquisto d'vn Imperio, che Carlo Magno hebbe l'Imperio da Papa Leone Terzo Sommo Pontefice: onde l'opinione dell'Illirico, & di questo nuouo Theologo, si può chiamare heresia in historia, & temerità in Theologia, poiche repugna à tutti gl'Historici, & a' sacri Canoni. & per lasciare gli altri luoghi, Innocenzo Terzo nel cap. Venerabilem, de elect. dice così: Romanum Imperium in personam magnifici Caroli Sedes Apostolica à Græcis transtulit ad Germanos. Et Clemente V. insieme col Concilio Generale Viennense, nella Clementina, che comincia Romani Pó-

tifices, repete il medesimo. Come dunque non è temerario chi contradice à due Sommi Pontefici, & ad vn Concilio Generale? Nè è vero, che Platina dica il contrario, perche solo dice, che il Papa per decreto, & preghiere del Popolo Romano, creò Carlo Imperatore. volendo dire, che il Popolo decretò, che si pregasse il Papa, acciò si contentasse di far Carlo Imperatore. Nè può essere, che Carlo iure belli acquistasse l'Imperio Romano, poiche mai fece guerra con i Romani. Meno è vero, che comprasse il titolo da Irene, ò Niceforo, perche queste sono fintioni di Matthia Illirico, senza fondamento nessuno. Meno può esser vero, che Carlo hauesse l'Imperio dal Popolo Romano, perche mai hebbe il Popolo, nè il Senato questa potestà; e tutti gl'Imperatori antichi furono eletti dall'essercito, ò dall'Imperatore precedente. Et però Massimo, & Balbino, che furono eletti dal Senato, tosto furono vccisi da' Soldati, i quali si sdegnorno d'accettare Imperatore dal Senato, come riferisce Herodiano nell'ottauo libro della sua historia: E però dice S. Girolamo nell'epist. 85. ad Euagrio, che gl'Imperatori erano eletti dall'essercito. Finalmente non osta, che Papa Leone non possedesse l'Imperio quãdo ne inuestì Carlo Magno; perche non gli diede il possesso, ma il titolo, & la ragione, per mezo della quale veniua ad essere legitimo Principe de' paesi, che soleuano gouernare gl'Imperatori Occidentali, & hauere la dignità, & la prerogatiua che haueuano li sudetti Imperatori. Et per far questo non occorreua, che il Papa possedesse l'Imperio, ma bastaua, che fusse Papa, & per consequenza hauesse la potestà Apostolica, la quale in caso che ciò sia vtile, ò necessario al Christianesimo, può disporre de' Regni, & de gl'Imperij de' Christiani, come più, & più volte i Sommi Pontefici hanno fatto.

Quarta Propositione dell'Autore.

L'Autorità promessa da Christo nostro Saluatore a S. Pietro sotto la metafora delle chiaui, è meramente spirituale: Tibi dabo claues regni Cœlorum, non dice, regni terrarum: Et la ragione insegna quello, che nell'Hinno della Chiesa si legge. Non eripit mortalia, qui regna dat cœlestia. Percioche il Regno temporale, & la monarchia in che maniera si douesse gouernare, già era stato fondato dal principio del Mondo, per l'autorità del gran Monarca dell'vniuerso, Dio. Di maniera che Christo Saluator nostro non fondò la Monarchia temporale. Resta dunque, che fondasse la spirituale: il che chiaramente si vede in S. Giouanni nel cap. 20. doue che hauendo detto: Data est mihi omnis potestas in cœlo, & in terra: ad ogni modo la dà à gli Apostoli, insieme con San Pietro, limitata. Insufflauit in eos, & dixit, Accipite Spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta sunt. Doue, & dall'atto che Christo fà, & dalle parole, che dice, si caua che l'autorità del Sommo Pontefice è spirituale, & super peccato, & sopra l'anime solamente, secondo le parole di quell'oratione della Chiesa a San Pietro: Qui beato Petro potestatem animas ligandi, atq; soluendi tradidisti. La quale è limitata, come hò detto: anzi l'autorità di scommunicare data all'istesso San Pietro, è conditionata, Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus, & Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Nel qual luogo il Saluatore dà l'autorità di scommunicare, ma supposto il peccato, & l'ostinatione nel peccato.

QVesto Autore và tanto sminuendo la potestà del Sõmo Pontefice, che si rende sospetto di credere, che il Papa sia vn semplice Sacerdote, ò Curato, che non habbia iurisdittione alcuna, nè possa fare altro, che essortare all'osseruanza della legge di Dio, come fanno i Predicatori, battezzare, & confessare, come fanno i Curati; & così pare, che voglia rinouare l'heresia de' Valdensi, di Vvicleffo, di Marsiglio da Padoua, & di Giouanni Hus, quale hoggi è abbracciata da tutti gli heretici moderni. Ma veniamo alle sue parole. Primo dice, che la potestà del sommo Pontefice è meramente spirituale. A che serue quel meramẽte? non bastaua dire è spirituale? non era meglio dire è principalmente spirituale? Il Nauarro, che tu tanto essalti, & essorti à leggere nel cap. nouit. de Iudicijs, & dici essere fondatissimo dottore, dice bene, che la potestà del Papa non è meramente temporale, ma non dice, che sia meramente spirituale; come se non potesse in modo alcuno intromettersi nella dispositione delle cose temporali. Anzi dice, che è vna potestà eminentissima, la quale essendo in se spirituale, & per consequenza superiore alla temporale, può, & deue drizzare la temporale, quando deuia, come si è detto di sopra. Nè osta, che Christo habbia detto, Tibi dabo claues Regni Cęlorum, & non habbia detto, Tibi dabo claues Regni terrarum; nè anco quella della Chiesa, Non eripit mortalia, qui regna dat cęlestia: & che la Monarchia temporale già era fondata. Perche questo vuol dire, che il Regno di Christo, del quale S. Pietro hebbe le chiaui, non è vn Regno temporale, che nõ si può acquistare senza che vn'altro lo perda; ma è vn Regno, che gouerna tutti li Regni, senza torre il dominio à quelli, che l'hanno giustamente: altrimenti potresti dire, che nè anco Iddio ha potestà sopra le cose temporali, poiche Non eripit mortalia, qui regna dat cęlestia: Dice secondo, che Christo diede à gl'Apostoli, & à S. Pietro la potestà limitata, cioè sopra il peccato, perche in S. Giouanni al 20. Insufflauit, & dixit, Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Questa è apunto l'heręsia di coloro, che tolgano al Papa, & alla Chiesa ogni iurisdittione. La quale heresia si condanna con le parole dell'istesso Christo nell'istesso luogo, poco auanti alle parole citate; percioche prima di dire, Quorum remiseritis peccata remittuntur eis, disse, Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Nelle quali parole diede vna potestà assoluta, & illimitata di gouernar la Chiesa in luogo suo, & però dicono i Theologi, che in queste parole gli diede la potestà della iurisdittione, & in quell'altre la potestà dell'ordine: & quãdo poi disse nel capit. seguente à S. Pietro, Pasce oues meas, certo è che nõ ristrinse la potestà all'assolutione de' peccati, ma diede potestà amplissima di gouernare, & reggere tutta la Chiesa: perche quella parola, Pasce, è la medesima in lingua Greca, nella quale scrisse S. Giouanni, che è quella del cap. 19. dell'Apocalisse: Et ipse reget eos in virga ferrea; & quella di Michea al 2. cap. voltata dalli settanta Interpreti: Ex te mihi exiet dux, qui regat populum meum Israel. Si che secondo il modo di parlare della Scrittura, il fare S. Pietro pastore, fù farlo Rettore, & gouernatore, & Principe di tutta la Chiesa. Et quando li disse in San Matteo al 16. Quodcumque solueris, & quodcumque ligaueris; nõ restrinse la

potestà

potestà a' peccati, nè anco alle persone; perche non disse: Quemcumque solueris, vel ligaueris; sed quodcumque: volendo esprimere vna potestà vniuersale di legare, & sciorre, cioè di cõmandare, & far leggi, & anco di dispensare, & rilassare, secondo che fusse bisogno, per guidare, & introdurre i fedeli nel Regno del Cielo, hauendo pienissima autorità di ordinare à tutti quello che hauessero da credere, & operare; & leuare tutti gl'impedimenti, che potessero attrauersarsi nella strada della salute, come più à lungo habbiamo dimostrato nel primo libro De Pontifice. Dice terzo, che il Papa ha potestà sopra l'anime solamente, & lo caua da quell'oratione, Deus, qui Beato Petro animas ligandi, atq; soluendi Pontificum tradidisti. Se questa ragione è buona, anco li Principi secolari non haueranno potestà se non sopra le anime, perche S. Paolo dice: Omnis anima potestatib⁹ sublimioribus subdita sit. Onde questo Autore, ouero è troppo semplice, non considerando, che nelle Scritture l'anima si piglia per tutto l'huomo; ouero vuole ingannare i semplici con le parole di santa Chiesa mal' intese. Et forsi la diuina prouidenza per tor via simili inganni, ha inspirato alli Reformatori del Breuiario, che togliessero da quell'oratione la parola, animas, come anticamente nõ ci era, ne ci doueua essere, poiche l'oratione fù formata dalle parole dell'Euãgelio: Quodcumque ligaueris, & quodcumq; solueris. Dice vltimo, che la potestà di scommunicare è conditionata, presupponendo il peccato, & l'ostinatione nel peccato. La qual dottrina è nuoua, & falsa. Nè potrà addursi Autore nessuno, che dica vna simil cosa. Vero è, che si presuppone il peccato; perche essendo la Scõmunica vna pena, anzi grauissima pena, nó si può giustamente dare senza colpa, e colpa grauissima, cioè peccato mortale. E' anco vero, che si presuppone la disubidienza, ò vogliamo dire contumacia, & non basta qualsiuoglia peccato p scõmunicare, se non vi si aggiogne la contumacia: perche il Signore disse: Si Ecclesiam non audierit. Onde non si può scommunicare vno, perche sia ladro, ò adultero, se prima non sia ammonito, & egli ricusi di obedire. Ma cosa molto diuersa è l'ostinatione dalla disobediẽza; perche può essere, che vno sia ostinato in vn peccato, del quale non sia stato mai auisato dalla Chiesa, & questo tale, benche ostinato, non si può scommunicare: & per il contrario può essere, che vno sia disobediente, & può scommunicarsi, ancorche non sia ostinato poi nella disobediẽza; & le parole del Signore, Si Ecclesiam non audierit, significano disobedienza, non ostinatione, parlando propriamente. Nè occorre, che io m'affatichi in prouare questo che dico, poiche ne sono pieni gli Autori, & l'aduersario nõ ha prouato il suo detto, se non con vn' autorità mal' intesa.

Quinta Propositione dell'Autore.

L'essere le persone, & i beni Ecclesiastici essenti dalla potestà del Prencipe secolare, se bene alcuni non sò con che fondamento tengono, che sia de iure diuino, tuttauolta la contraria opinione, cioè che sia solamente de iure humano, è migliore, & più conforme alla sacra, & diuina Scrittura, alli detti de' Santi Padri, & all'historie.

SE questo Autore portasse niente di riuerenza alla santa Chiesa, non direbbe mai così liberamente, & assolutamente, che le persone, & i beni Ecclesiastici habbiano l'essentione solo de iure humano. Perche il Concilio generale Tridentino, nell'vltima sessione al cap. 20. dice chiaramẽte, che la immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche, è stata instituita per ordinatione diuina, & per decreti Ecclesiastici. Hora chi è quel Christiano, che habbia ardire di opporsi ad vna tale, & tãta autorità? nè questa autorità è sola, perche prima il Concilio Coloniense nella parte 9. al cap. 20. dichiarò l'istesso con queste parole: l'immunità Ecclesiastica è cosa antichissima, & è stata introdotta iure pariter diuino, & humano. Et nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo nella 9. Sess. si legge così: Nè per ragione diuina, nè per ragione humana i laici hanno potestà alcuna sopra delle persone Ecclesiastiche. Le quali parole sono propriamente contrarie alle parole di questo Autore, che dice, li Principi laici de iure diuino hauer potestà sopra delle persone Ecclesiastiche. Onde si vede la temerità troppo grande di questo nuouo Goliath, che ardisce opporsi alle squadre dell'essercito di Dio, che è il Concilio vniuersale. Et prima di questi Concilij scrisse Bonifacio Papa nel cap. Quamquam de Censibus, come di cosa notoria, & da tutti riceuuta, che le persone, & beni della Chiesa sono liberi dalla potestà secolare iure diuino. Et prima di questo Pontefice, Giouãni Ottauo, come riferisce Gratiano dist 96 Can. Si Imperator, scrisse, che l'onnipotente Dio haueua ordinato, che li Sacerdoti, & altri Chierici non fussero ordinati, nè giudicati dalle potestà secolari, ma solo da Pontefici. Et quello che dice questo Pontefice delle persone, disse molto prima delle robbe della Chiesa Papa Simacho, insieme con tutto il Concilio terzo Romano, celebrato alla presenza sua. Et questo è cõforme alle Scritture sante: perche noi leggiamo nel Genesi al cap 47 che Gioseppe Patriarca, essendo come Vicario generale del Re Faraone, fece essenti li Sacerdoti da quei pesi, che sopportaua il resto del popolo. Et nel primo di Esdra al cap. 7. leggiamo, che Artaxerse Re di Persia fece essenti similmente li Sacerdoti Hebrei; perche il lume naturale, che è da Dio immediatamente, dimostra che così conuiene. Onde Alessandro Terzo Papa nel Concilio Lateranense disse quella bella sentenza: Non è decẽte, che la Chiesa di Dio sia manco libera al tempo de' Principi Christiani, che si fusse al tempo di Faraone, cap. Non minus, de immunit. Eccles. Ma vediamo come proua la sua propositione questo Autore, il quale dice, che la sentenza di quelli, che tengono, che l'essentione delle persone, & robbe Ecclesiastiche, sia solamente de iure humano, è più conforme alle Scritture sante, alli santi Dottori, & all'historie.

AVTORE.

PErche oltre quello che habbiamo detto nella prima propositione, che li Sacerdoti nell'antica legge erano soggetti al Principe secolare: oltre che Salomone priuò Abiathar del Sommo sacerdotio delli Hebrei, come si legge nel 3. libro delli Regi nel cap 2. Nel tempo della primitiua Chiesa insino à Giustiniano Imperatore non si legge in iure, priuilegio alcuno di essentione fatta da gli Ecclesiastici.

RISPOSTA.

ET noi confutando la prima propositione, habbiamo dimostrato, che nell'antica legge li Sacerdoti, & Leuiti erano soggetti al Principe Ecclesiastico: & perche l'Autore haueua detto, che Moise era Principe politico, al quale eran soggetti li Sacerdoti, noi habbiamo prouato con testimonij delle Scritture, & de' Sãti Padri, che Moise era sommo Sacerdote. Et à quell'essempio di Salomone si può rispondere, che Salomone fece quello come ministro della diuina volontà, che già haueua predetto di far cessare la posterità di Heli, & così soggiogne la Scrittura, Vt impleretur sermo Domini, quem loquutus est super domum Heli in Silo. Oltre, che i fatti de' Principi non sono leggi. Ma che prima di Giustiniano non fusse nella Chiesa priuilegio di essentione, è falso manifestamente: perche Constantino Imperatore, che fù più di dugento anni prima di Giustiniano, & il primo Imperatore, che chiaramente facesse professione di Christiano, dichiarò subito gli Ecclesiastici liberi da' pesi communi della Republica; come si legge nell'epistola di esso Constantino ad Auilinum, quale è riferita da Eusebio nel libro 10. al cap. 7. dell'historia Ecclesiastica: & oltre questo priuilegio di Constantino ci sono molti altri nel Codice Theodosiano d'Imperatori più antichi di Giustiniano; come riferisce il tuo Couarruuia nel capit. 31. delle Questioni pratiche, da te citate.

AVTORE.

SAnto Paolo disse: Ad tribunal Cæsaris stò, Cæsarem appello. & per lassare gli altri infiniti essempij, si legge nella vita d'Ottone I. Imperatore Christianissimo, che depose auctoritate propria, Giouanni Papa XII. perche era vn'huomo pessimo.

RISPOSTA.

A Questo argomento, che fù proposto anticamente da certi heretici, risponde bene il Card. de Turrecremata, nel lib. 2. al cap. 96. della sua Somma, che S. Paolo fù constretto appellare à Cesare, & riconoscerlo per suo giudice de facto, non de iure: perche all'hora non era conosciuta, nè creduta la potestà di S. Pietro. & però se S. Paolo hauesse voluto dire, che non conosceua altro Giudice, che il Vicario di Christo, haueria fatto ridere i Giudei, da' quali era accusato, & i Gentili, da' quali era giudicato; & così dice egli stesso: Coactus sum appellare Cesarem. Quanto all'historia di Papa Giouanni, & Ottone Imperatore, due falsità, & errori si contengono in queste poche parole: perche primieramente quelle due parole, Auctoritate propria, sono falsissime de facto, & de iure. dico de facto, perche Ottone sapendo che non poteua esso, come laico, giudicare vn'Ecclesiastico, ricercò dal Concilio, che in Roma era congregato, che determinasse quello, che si hauesse da fare, Sancta Synodus quid decernat, edicat, così parlò Ottone al Concilio. dunque non depose Ottone il Sommo Pontefice auctoritate propria, ma auctoritate Concilij. Dico de iure, perche non si trouerà in nessun'Autore Catolico, che il Papa possa esser deposto dall'Imperatore; ma si bene l'Imperatore dal Papa, come Ottone IV. fù deposto da Innocentio III. & Federico II. da Innocentio IV. & molto prima Henrico IV. da Gregorio VII. si che l'Autore in questa sua opinione non ha altri compagni, che heretici antichi, & moderni,

& in particolare Marsiglio da Padoua, come testifica il Card Turrecremata nel lib.4. della Somma, par. 2. cap. 37. Ma nè anco dal Concilio può esser giudicato il Papa, se non in caso di heresia, nel che tutti li Catolici conuengono; & questo è il secondo errore dell'Autore, perche Papa Giouanni XII. non fù incolpato di heresia, ma solo di mala vita, onde nō poteua esser giudicato: & quel Concilio, che depose Papa Giouanni XII. non fù Concilio legitimo, ma conciliabulo, scismatico, & acefalo; & però poco dipoi fù abrogato, & cassato. Legga chi vuole sapere questa historia, il decimo Tomo del Signor Card. Baronio, ò per più breuità l'additione di Onofrio al Platina.

AVTORE.

ET se la essentione è de iure diuino, perche Papa Adriano I. vuole, che Carlo Magno habbia l'autorità di eleggere il Romano Pontefice, nel cap. Hadrianus; il che fece ancora Leone VIII. à fauore di Ottone Primo, come si legge nell'istessa distintione, che è la 63. Can. in Synodo?

RISPOSTA.

MOlto mi marauiglio della sottigliezza di questo argomēto. Che ha da fare l'essentione delli Ecclesiastici, con la nominatione della persona al Pōteficato? dunque hoggi non sono essenti li Ecclesiastici in Francia, perche il Re nomina le persone alle Chiese vacanti? Et douunque sono Iuspatronati, perche i patroni, che sono per il più laici, habent ius nominādi, è persa l'essentione? Hebbe dunque per vn tempo l'Imperator Carlo per priuilegio del Papa di poter nominare alcuno al Ponteficato, quando era Sedia vacante; ma non per questo daua l'Imperatore al Papa alcuna autorità, nè anco poteua leuargliela, ò sminuirgliela; essendo che, come si è detto di sopra, alla persona nominata, ò altramente canonicamente eletta, Iddio stesso dà la potestà Pontificale, per la quale quella persona, iure diuino, diuenta superiore, capo, & pastore di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati, che siano. Del priuilegio dato da Papa Leone all'Imperatore Ottone, si potria dire il medesimo, quando quel priuilegio non fusse stato vano, & senza effetto. Et questo si è detto, posto che fusse vero quello che scriue il Gratiano ne i Canoni citati, Hadrianus, & in Synodo. Ma il nostro Illustrissimo, & dottissimo Card Baronio nel Tomo 9. delli Annali, pag. 323. dimostra con chiari documenti, che il Gratiano si è ingannato, & che non fù mai dato tal priuilegio à gl'Imperatori di eleggere il Sommo Pontefice. Et così tutto l'argomento dell' aduersario và per terra, hauendo la consequenza mala, & l'antecedente falso.

AVTORE.

QVesta dottrina non solamente è di S. Paolo, come hò prouato nella prima propositione, ma ancora di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso d'Acquino, di Soto prestantissimo Theologo nella distint. 25. del 4. libro delle Sentenze, di Couarruuias nel cap. 31. Practicarum quaestionum. il qual cita à suo fauore Innocentio Tertio Papa, Alciato Ferrarese, Medina, & altri, & questi due Dottori, cioè Soto, & Couarruuia, si deuono in questo particolare molto stimare, per hauer scritto l'vno, & l'altro dopò il Concilio di Trento.

SAn Paolo, & S. Gio: Chrisostomo non parlano di essentione di Ecclesiastici, ma solo insegnano, che ogni huomo è obligato d'vbidire a' suoi Superiori, come si è detto di sopra. S. Tomaso non nega l'essentione esser de iure diuino, se bene afferma essere de iure humano; perche può essere, anzi è de iure diuino, & humano, come dicono i sacri Canoni. Il Soto se bene nega l'essentione essere de iure diuino strettamente, tuttauia dice esser conforme alla ragione naturale: & aggiogne che nessun Principe, & ne anco tutti li Principi insieme, possono derogare à questa essentione. onde chiaramente la dottrina del Soto è contraria alli fatti de' Signori Venetiani, i quali ardiscono in tanti modi violare la sudetta immunità, come se stesse in man loro di derogarli quando gli piace. Nè è vero, che il Soto habbia scritto doppo il Concilio di Trēto, perche se bene ei si ritrouò alle prime Sessioni celebrate sotto Paolo Terzo, tuttauia morì prima, che'l Concilio si finisse, & così non vidde quell'vltimo Decreto, doue si dichiara, che l'immunita delle Chiese, & delle persone Ecclesiastiche, sia stata introdotta per diuina ordinatione; che se l'hauesse visto non gli haurebbe in modo alcuno contradetto. Il Couarruuia come di sopra s'è toccato, si è sempre dimostrato troppo partiale per la iurisditione regia; ma nondimeno anco esso insegna, che il Sommo Pontefice ha potuto giustamente liberare gli Ecclesiastici dalla potestà secolare, & che nessun Principe, etiandio sommo, può derogare à questa immunità. Perilche si vede, che anco il Couarruuia condanna i fatti de' Signori Venetiani: onde l'Autore non sà quello, che si dica, mentre auertisce questi due Autori douere essere molto stimati. Finalmente non è da passare con silentio quello, che l'Autore dice, che il Couarruuia allega per la sua opinione l'autorità d'Innocentio Terzo: Perche in questo luogo si hāno da notare due errori; vno dell'Autore, & l'altro del Couarruuia. Erra l'Autore, perche Couarruuia non ha mai citato per se Innocentio Terzo, che ben sapeua che gli era contrario. Il Couarruuia erra, perche allega per la sua opinione Innocentio Quarto nel Commentario sopra il cap. 2. de maiorit. & obedien. & pure Innocentio IV. in quell'istesso luogo dice, che l'essentione fatta dal Sommo Pontefice con consenso dell'Imperatore, non è piena, & però bisogna confessare, che da Dio istesso gli Ecclesiastici sono stati fatti essenti dalla potestà de' Principi secolari. Come poteua Innocentio IV. più chiaramente dire, che l'essentione delli Ecclesiastici sia de iure diuino? & pure il Couarruuia ardisce dire, che Innocentio IV. nega la sudetta essentione esser de iure diuino. Onde il Panormitano sopra il cap. Nimis, de iure iurando, riferisce, che Innocentio IV. tiene l'essentione delli Ecclesiastici essere de iure diuino. Ecco dunque di quanti errori sono piene quelle poche parole dell'Autore; il quale non contento di hauere allegato il Soto, & il Couarruuia, soggiunge anco le proue loro con queste parole.

AVTORE.

ET la loro dimostratione è efficacissima, perche oltre l'autorità affermatiua di S. Paolo, di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso: oltre l'vsanza della primitiua Chiesa: apportano ancora due argomenti negatiui efficacissimi, cioè se li Chierici, & li beni Ecclesia-

stici

stici sono esenti de iure diuino. doue si legge questo ius? in che Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del nuouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio? l'altro argomento si è, che niuno Prencipe secolare Christiano hauendo la mira alla quiete, & al buon gouerno del suo stato, guarda à questo, ma lascia godere alli Ecclesiastici quelle esentioni, che gli pare; & quelle che non gli pare, non permette che gli godano. Et se bene alcuni per legge humana intendono il Canone; tuttavolta per quanto si caua dalla dottrina della prima propositione, si deue intendere il priuilegio del Principe, & la consuetudine da esso Principe dissimulata; ò il Canone riceuuto, il quale non è de ius diuinum. In maniera, che hauendo il Principe secolare la potestà sopra di tutti li suoi sudditi de iure diuino, non sò come possa questa potestà esserli ò sminuita, ò tolta dal Canone, il quale est ius humanum: per la regola commune de Legisti, che, Quotiescumque concurrunt duo iura, minus debet cedere maiori.

RISPOSTA.

ALle ragioni affirmatiue già si è risposto, nè occorreua ripetere tante volte il medesimo, per far il libro grosso. Alla prima ragione negatiua si rispóde, che molti Autori Catolici hanno pienamente trattato questa materia, così Theologi, come Canonisti, & ne i libri loro si deuono cercare i fondamenti della senteza loro. Et noi di sopra breuemente habbiamo accennato alcuni luoghi del Testamento vecchio, & nuouo, come è quello del Genesi al 47. & quell'altro del primo di Esdra al 7. & dell'Euágelio di S. Matteo al 17. Ergo liberi sunt filij; doue per figliuoli s'intendono gli Ecclesiastici, secódo l'espositione di S. Girolamo, & S. Agostino. Nè solo s'intende per ius diuino la Scrittura santa, ma anco il lume naturale, ò vogliamo dire la ragione, & legge naturale: & così dice Giouãni Driedone nel 1. lib. de libertate Christiana, cap. 9. che l'essentione delli Ecclesiastici è de iure diuino, perche viene insegnata, & dittata dalla ragione, & lume naturale; percioche ogn'vno naturalmente intende, che le persone, & robbe consecrate à Dio, sono proprie di Dio, & però nõ è ragione, che sopra di quelle habbiano potestà i Principi secolari. & che questo sia vn lume naturale, si può conoscere da questo, che in tutte le Religioni, cosi vere, come false, si è osseruata questa legge di essentione. Cosi leggiamo nell'Essodo al cap. 30. & ne' Numeri al primo, che appresso gli Hebrei i Leuiti erano essenti, & nel Genesi al cap. 47. che appresso gli Egittij i Sacerdoti erano essenti: & nel 2. libro dell'Economica d'Aristotile che appresso li Greci i Sacerdoti erano essenti: & il medesimo di altri Gentili si legge appresso Cesare nel lib. 6. de bello Gallico, & appresso Plutarco nella vita di Camillo, & appresso altri Autori, che si lassano per breuità. Alla seconda ragione negatiua, si risponde, che quella ragione non si legge nel Soto, nè anco nel Couarruuia, ma l'Autore se l'ha finta del proprio ceruello; ne è ragione, ma calunnia contro tutti li Principi, come se tutti fussero Macchiauelisti, & concedessero, ò togliessero l'essentione a' Clerici, secondo che fusse vtile, ò disutile alla ragione di stato. Ma noi sappiamo, che nella Chiesa di Dio vi sono molti Principi religiosi, & pij, & che temono Dio come deuono. Ma quando fusse vero, ilche non si concede, che molti Principi non permettessero l'essentione se non quanto è vtile alla ragione di stato; che modo di argumentare saria questo:

Molti Principi non permettono l'essentione, dunque non è de iure diuino? il che è tanto, quanto se dicesse, Moltissimi Christiani rubbano, adulterano, dicono falsi testimonij: dunque non sono de iure diuino li commandamenti Non furaberis, non mechaberis, non falsum testimonium dices? Bisognaua prouare, che quei Principi, che non permettono l'essentione se non quanto li pare, faccino bene, ò non faccino male; & allhora si poteua conchiudere, non essere de iure diuino; ma dal semplice fatto, ò per dir meglio dalla semplice preuaricatione di vna legge non si può raccorre, che non sia de iure diuino quella legge. Quel discorso poi dell'Autore intorno al ius humano, se sia ius Canonico, ò priuilegio de Prencipi, ò consuetudine, è del tutto vano, perche l'essentione de gli Ecclesiastici, oltre al ius diuino, è de iure humano ī tutti i modi, perche si trouano di questa essentione molti Canoni, molte leggi ciuili, & vna longhissima consuetudine; & questo non lo può negare se non chi non ha letto niente. Finalmente quella conclusione, che al Principe secolare non possa esser tolta, ò sminuita la potestà sopra delli Ecclesiastici, per qualsivoglia Canone, poiche il Canone è de iure humano, & la potestà del Principe è de iure diuino: è vna conclusione falsa, & raccolta da falso principio, & repugnante à tutti li Dottori Catolici, tanto Theologi, quāto Canonisti. Che sia falsa conclusione, è manifesto, perche è contraria à moltissimi Decreti de' Concilij, & de' Sommi Pontefici, & all'istesse leggi Imperiali, & al lume naturale, come di sopra si è mostrato. Che sia raccolta da falso principio, si è prouato nella risposta data alla prima propositione, doue si è dichiarato come la potestà de' Principi sopra de' laici, non è de iure diuino, onde molto meno sopra de' Chierici è de iure diuino. Che finalmente questa ragione sia cōtro tutti li Dottori Catolici, così Theologi, come Canonisti, si vede chiaro, perche il Soto, & il Couarruuia, che sono i principali fra quelli, che vogliono l'essentione de gli Ecclesiastici non essere de iure diuino, scriuono che il Sommo Pontefice ha potuto fare essenti li Ecclesiastici, & che tutti li Principi sono obligati à riconoscer questa essentione, & che nessuno di loro, nè tutti insieme la possono torre, ò sminuire. Et questo lo dicono nelli luoghi istessi, che questo Autore ha allegati. D'onde seguita, che questo Autore ha insegnato alli Venetiani vna dottrina nuoua, erronea, scandalosa, scismatica, & seditiosa: & se pur voglia dire, che non sia nuoua, non trouerà altri Autori, & compagni, che heretici, & scismatici, & in particolare Fra Pietro Martire Luterano, il quale scriuendo sopra l'epistola ad Romanos, & dichiarando il cap. xiij. dice apunto quell'istesso, che scriue quà il nostro aduersario.

Sesta Propositione dell'Autore.

Mentre che il Principe di Venetia legittimo & natural Signore del suo stato, il quale non hà mai conosciuto altro Superiore in temporalibus, eccetto Dio, fa legge sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo Dominio, & punisce le persone Ecclesiastiche ne' casi graui & atroci, & dispone sopra i beni non ancora passati alli Ecclesiastici, per l'autorità che hà immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è perche Qui non facit contra aliquam

legem,

legem, non peccat: meno si deue dire, che pecchi Qui obseruat legem, &c.

RISPOSTA.

HOra finalmente doppo molto girare l'Autore è tornato à casa, & ci ha scoperto intieramente la sua intentione. Ma perche non sà parlare senza mescolare de gl'errori di ogni sorte, nel suo ragionamento dipinge in vn modo il Principe di Venetia, come se fusse vn Monarca assoluto, dice che è Signor naturale del suo stato. Se così è, la Republica di Venetia ha perso la libertà, nè si può più chiamare veramente Republica, poiche ha Signore, & Signore naturale. Signore è quello, che può fare del suo quello che vuole, potendolo donare, vêdere, impegnare, & câbiare. Et quello è Signor naturale, che ha il Dominio per heredità, per successione di sangue, per nascimento; non per elettione, ò donatione. Se côuiene al Doge di Venetia esser natural Signore dello stato di Venetia, me ne rimetto al giudicio di ogn'vno, che sà le cose di quella Republica. Dicendo di più questo Autore, che il Principe di Venetia non conosce Superiore in temporalibus, eccetto Dio. Et che è questo, altro che farlo Signore assoluto, come sono li Regi, ne'quali la Republica hà transferito tutta la sua potestà? Ma se la Republica è vera Republica, & libera, come ella pretende, non hà transferito tutta la potestà nel Principe; ma gli ha communicata quella parte, che gli è parsa, & può accrescerla, & sminuirla, & leuarla del tutto, & anco punire il Principe quando si voglia far padrone, con pena di morte, come già fece nella persona di Marino Fallerio: & per consequêza il Doge deue riconoscere per Superiore in temporalibus nô solo Dio, ma anco la sua Repub. ò vogliamo dire il gran Consiglio. Ma lasciamo questi errori, che se nô premono a'Venetiani, manco deuono premere alli stranieri. Veniamo al punto della controuersia. Afferma quest' Autore, che il Doge di Venetia non ha peccato in far leggi pregiudiciali alla Chiesa, & carcerar gli Ecclesiastici, delle quali cose è stato ripreso dal Sômo Pontefice, & dipoi per non hauer obedito, è stato scommunicato. Et che non habbia peccato, lo proua con tre ragioni. Prima, perche hà potestà da Dio immediatamente sopra delle persone, & robbe Ecclesiastiche. Secondo, perche non si è spogliato di questa potestà, nè per priuilegij concessi, nè per Canoni riceuuti. Terza, perche è in possesso di tempo immemorabile. Essaminiamo queste ragioni. La prima è falsa non solo per quello, che si è detto nella refutatione della prima propositione; ma anco per quello, ch'esso Autore dice in questo luogo, & per euidente esperienza. Percioche in questo luogo dice l'Autore, che il Doge può punire gli Ecclesiastici ne'casi graui, & atroci; ilche è segno che non ha da Dio immediatamête la potestà, ma da qualcheduno, che glie l'ha concessa limitatamête: perche se de iure diuino immediatamente il Doge hauesse potestà sopra li Ecclesiastici, l'hauerebbe in tutti li casi graui, & leggieri, atroci, & nô atroci. Et similmente dice, che il Doge può disponere de'beni non ancora passati alli Ecclesiastici: che significa questa limitatione? se non che non ha potestà assoluta sopra de'beni Ecclesiastici, & così non l'ha da Dio immediatamente: perche se così fusse, nessuno gli l'haueria potuto limitare, come al Papa nessuno può limitare la potestà, perche l'ha da Dio immediatamente. Et poi domando se la Repub. può

sminuire,

sminuire,& crescere l'autorità al Doge,e se lo può deporre di Magistrato, quãdo non si porti secondo le leggi di Venetia? certo è che può, che altrimente nõ saria libera: dunque il Doge non ha la potestà da Dio immediatamente, ma dalla sua Republica; & così la potestà del Doge è potestà humana,limitata,soggetta à potestà maggiore,pur' humana. La seconda ragione è similmente falsa,perche se il Doge,ò Principe non si è spogliato della potestà sua per priuilegij concessi da lui alle persone Ecclesiastiche; questo è vero,perche non si può spogliare chi nõ è vestito: & il Principe di Venetia nõ fù mai vestito di tal potestà,essendo che la Repub.Veneta nacque quando già li Ecclesiastici erano essenti dalla potestà laica; se bene si può anco dire,che quando vn laico diuenta Ecclesiastico, allhora il Principe viene ad esser spogliato della potestà,che haueua sopra di quella persona,per priuilegio diuino dato alli Ecclesiastici, & anco per molti Canoni talmente riceuuti in tutta la Christianità,che non può nessun Principe,nè anco tutti li Principi insieme derogarli, come habbiamo dimostrato poco auanti con l'autorità del Soto,& di Couarruuia, che l'aduersario haueua allegati per se. Et quanto non ci fusse altro,doueria bastare quel Canone famosissimo, Si quis suadente,17.q.4. doue si scommunicano tutti quelli,che mettono le mani violente sopra li Clerici,ò Monaci, & l'assolutione è riseruata alla Sede Apostolica; nè quì si eccettuano i Principi,ò altri Signori secolari. Et questo Canone non solo nõ è stato mai reuocato, ma volendo Martino V nel Concilio Constantiense moderare la grauità delle Scommuniche,& ordinando,che fusse lecito conuersare cõ gli scommunicati, eccettuò tuttauia quelli,che sono stati dichiarati nominatamente scommunicati,& quelli che notoriamente mettono le mani violente sopra le persone Ecclesiastiche: perche questi tali senz'altra dichiaratione volse, che si douessero vitare,& che quanto à questi non valesse la sudetta moderatione. La terza ragione del possesso immemorabile, si rifiuta con l'istesse parole de' Venetiani; perche non per altro l'anno 1605. rinouorno vna legge, ò come loro dicono,parte, fatta già nell'anno 1536. che non si possa donare alle Chiese beni stabili; se non perche non era mai stata osseruata fin' à quel giorno, come essi stessi dicono: Et poi contro la verità,contro la carità,contro la giustitia, che possesso, ò che consuetudine può valere? si che è falsità troppo enorme,che il Doge di Venetia non habbia peccato in far quelle leggi,& in carcerare le persone Ecclesiastiche. Ma chi vede hoggi,ò sente li grauissimi,& horrendi eccessi, che si fanno da quel Doge in carcerare Sacerdoti,& Religiosi,in violentare li Ecclesiastici à non seruare l'interdetto Apostolico, à riempire i Monasterij di Soldati, & finalmente à fare vna publica persecutione alle Chiese, & alle Religioni, come già fece Valente Imperatore Ariano,& poi Hunerico Re de'Vandali pure Ariano: come può dire che quel Doge non pecchi,se non sia del tutto acciecato dalla passione,& dato,come dice l'Apostolo, in reprobum sensum? Lascio le parole seguenti dell'Autore,doue dice,che non pecca chi nõ fà contra la legge,nè chi osserua la legge,nè chi seguita la dottrina di S.Paolo; che sono cose troppo note,& più degne di leggier fanciullo,che di graue Theologo. Ma quell'vltima censura,che fà l'Autore,quando dice,che quelli,che tengono l'essentione Ecclesiastica

esser

esser de iure diuino, gli paiono hora poco fondati, hora poco auueduti, hora troppa arrischiati, & hora troppo adulatori; non è censura fatta contra gli huomini, ma bestemmia proferita contro lo Spirito santo. perche essendo quella sentenza espressa de' Concilij generali Lateranense, & Tridentino, & dicendo con verità i sacri Concilij, massime generali, di esser congregati in Spirito santo. Et potendo dire con il primo Concilio Hierosolimitano: Visum est Spiritui sancto, & nobis; ne seguita, che lo Spirito santo sia hora poco fondato, hora poco auueduto, hora troppo arrischiato, & hora troppo adulatore, se l'aduersario nella sua censura non mentisce.

Settima Propositione dell'Autore.

MEntre che la Serenissima Signoria non è colpeuole, nè fà peccato alcuno in fare quello, che si è detto nella propositione precedente, se è dal Sommo Pontefice Paolo V. nel breue delle censure da lui publicato scommunicata, se i luoghi sacri sono interdetti, & c. è nulla la sua sentenza, non solo de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sententia excommunicationis in 6. come si legge nel manifesto: ma ancora de iure diuino, percioche l'autorità di scommunicare è conditionata, Si peccauerit in te frater tuus. Si che doue non è peccato non hà luogo la scommunica, & la sentenza fulminata contro di chi non hà peccato è nulla, ex defectu materiæ. Ne sia alcuno tanto grosso d'intelletto che pensi che se bene la Signoria Serenissima, come si hà prouato, non hà peccato, ne pecca ritenendo quod suum est, pecchi nulladimeno non volendo vbidire al Pontefice, & esser presistente nella sua opinione; perche la constanza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato non deue dirsi disubidiente, ò ostinato: poiche chi osserua la legge, fa operatione santissima, & meritoria, & chi non obedisce in quelle cose, che non possono esserli commandate, non commettono peccato alcuno.

RISPOSTA.

DVe cose afferma l'aduersario in questa propositione: Prima, che la Scommunica di sentenza, & interdetto fulminata da N. S. Papa Paolo V. è nulla de iure positiuo: Seconda, che è nulla de iure diuino. nell'vna, & nell'altra cosa erra manifestamēte. Dice dunque primo, che quella sentenza è nulla de iure positiuo, perche non si è osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sent. excom. in 6. questa prima è notoria falsità, perche nel titolo de sent. excomm. in 6. vi sono tre Canoni soli, che determinano l'ordine iudiciario. nel cap. 1. si commanda, che la sentenza si metta in scriptis; nel cap. Solet, si cōmanda, che non si scōmunichi nessuno doppo che habbia appellato: nel cap. Statuimus, si cōmanda, che non si scōmunichi nessuno senza prima auisarlo canonicamente, cioè con tre monitioni. Et bene non qualsiuoglia mancamento faccia la sentenza nulla, nondimeno nō habbiamo bisogno di questa scusa, perche la sentenza di Nostro Signore è stata fatta in scriptis, & con le tre monitioni di otto giorni per primo termine, otto per il secondo, & otto per il terzo. Nè si è interposta appellatione, nè si poteua interporre, essendo il Papa giudice supremo. Si che si è osseruato con ogni essattione tutto l'ordine giudiciario, che cōmandano li Canoni de sent. excomm. in 6. Toccaua all'aduersario produrre il Canone, & mostrare in che cosa non si è osseruato; ma perche non lo poteua fare, & li bastaua ingannare gl'ignoranti, però se l'è passata

con

con termini generali. Dice appresso, che la sentenza di Nostro Signore è nulla de iure diuino, ex defectu materiæ, perche la Scommunica è pena, che nõ si può dare senza colpa; & però non hauendo la Signoria di Venetia peccato, non poteua essere scommunicata. A questo già si è risposto, & dimostrato, che la Signoria ha peccato grauissimamente, prima in fare le leggi inique contra la Chiesa, & incarcerar persone Ecclesiastiche, & di più in esser disobediente al Sommo Pontefice, non volendo emendare le cose mal fatte. Et quando fusse dubbio se la Signoria hà peccato, ò nò, certo è che ciò non tocca giudicarlo alla Signoria, ma al Papa, che è Giudice supremo in luogo di Christo. Et questo non lo può negare l'aduersario, il quale hà detto nella quarta Propositione, che la potestà del Papa è super peccato. Se adunque il Papa è Giudice sopra il peccato, à lui tocca discernere se vna cosa è peccato, ò non è peccato, come in figura di questo nel Testamento vecchio, al Sacerdote toccaua giudicare se vno era leproso, ò non era. Et hauendo già il Sommo Sacerdote giudicato, che il Doge di Venetia ha peccato grauemente, & è coperto d'vna lepra spirituale molto maligna, & contagiosa, & però l'ha separato per mezo della Scommunica, dal consortio de' fedeli: come si può difendere, ò scusare? Et il dire, che la constanza in vna buona opinione non è ostinatione, è vero fin che la questione è dubitabile; ma quando è giudicata, & finita dal Giudice, al quale ogn'vno è obligato à credere, come è questa, della quale parliamo, il parere di chi difende li Venetiani, non è più opinione, ma errore, & la constanza in esso è ostinatione.

Ottaua Propositione dell'Autore.

E' Vero, che S. Gregorio Papa dice, che sententia Pastoris iusta siue iniusta timenda est. Ma non fa al caso questa sentenza, perciochè è gran differenza frà la sentenza del Giudice Ecclesiastico che è ingiusta, & quella che è nulla, come dottissimamente affermano il Nauarro de censuris Ecclesiæ cap. 27 & il Soto 4. Senten. dist. 22. & che l'ingiusta si deue temere, ma che la nulla non si deue osseruare. per tanto essendo le censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. come s'è detto, nulle, perche sono come vna scrittura fermata nell'acqua, & nell'aria, cioè senza sostegno, & senza materia, son di parere, che non le dobbiate osseruare, & che non dobbiate innouare cosa alcuna nella vostra Chiesa.

RISPOSTA.

COme l'aduersario da falsi principij conchiude, che la sentenza del Sommo Pontefice, per esser inualida, & nulla, non si dee temere, & per consequēza deuono li Sacerdoti in Venetia, & nel suo Dominio celebrare i diuini Officij, come se non ci fusse interdetto; così noi hauendo gettato per terra tutti li suoi falsi principij, & vani fondamenti; & dimostrato la sentenza di N. S. Papa Paolo V. esser valida, & giusta, & talmente soda, & ferma, come se fusse scritta in marmo, ò bronzo; potiamo sicuramente concludere, che deue esser temuta, & osseruata, & che deono i Sacerdoti in Venetia, & nel suo Dominio, osseruare con ogni diligēza l'interdetto, se non vogliono offendere la diuina Maestà, & perdere la salute dell'anime loro, & de' popoli. Et questo sia detto intorno alle otto propositioni. Ma perche l'aduersario nel fine del suo ragionamento fra molte cose impertinēti

mescola

mescola di molti errori, andaremo con molta breuità scoprendoli ad vno ad vno.

Primo dice, che secondo la dottrina del Nauarro la sentenza di Scommunica quando è nulla si deue temere, & osseruare fin che il popolo sia bẽ persuaso della nullità, & questo per non generar scandalo: & aggiogne, che il popolo di Venetia è persuaso à pieno della nullità della Scõmunica Papale per l'editto del Doge. Questo non è altro, che dire, che quando il Giudice afferma la sua sentenza essere giusta, & valida, & il Reo afferma essere ingiusta, & nulla; allhora si ha da credere al Reo, & nõ al Giudice. dottrina per certo degnissima di sì gran Theologo. Et qual sentenza sarà mai giusta, & valida, se si ha da credere al Reo? Secõdo dice, che non può scusare certi Religiosi, c'hanno eletto più tosto partirsi da Venetia, che celebrare i diuini officij, nel che hanno scandalizato molti. Non hanno bisogno quei Religiosi di essere scusati, & se alcuni si sono scandalizati dell'obedienza loro verso il sommo Pontefice, bisogna dire quello, che disse il Saluatore de i Farisei: Sinite illos, cęci sunt, & duces cęcorum, Matth. 15.

Terzo dice, che il difendere la libertà del suo Principe naturale è de iure diuino, ma le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano, il quale deue cedere à quello. Gran studio ha fatto questo Dottore nel ius diuino, che ad ogni parola gli vien in bocca. Et di quì nasce, che argumenta così diuinamente: Defendere la libertà del Principe è de iure diuino, le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano: il ius humano cede al ius diuino: dunque deuono i Sacerdoti dispregiar le Scomuniche, & l'interdetto del Papa, per difendere la liberta del Doge di Venetia. Ma noi respondiamo, che se è de iure diuino difendere la libertà del Principe della terra, molto più è de iure diuino difendere la libertà della Chiesa, che è sposa del Principe del Cielo. & di più diciamo, che la libertà, che hoggi pretende il Doge di Venetia, è libertà di carcerare quelli che non li sono sudditi, & di fare leggi contra la giustitia, & la pietà; & però è de iure diuino nõ difendere, ma impugnare cotal libertà. & aggiogniamo, che le sentenze Ecclesiastiche quanto alla potestà sono de iure diuino, fondate nell'Euãgelio. Matt. 18.

Quarto dice, che alcuni s'ingannano con pensare, che la controuersia presente sia de Fide, essendo solamẽte de moribus: & se alcuna cosa sia espressa nella Scrittura, che faccia il negotio de Fide, è l'opinione della Serenissima Signoria, la quale espressamente è insegnata da S. Paolo. Rispondo, che la controuersia principale non è de Fide; ma nondimeno quelli, che hanno preso à difendere la Signoria di Venetia, hanno mescolato ne' loro trattati de gl'errori in materia de Fide. Et l'aduersario, che con la sua solita prudenza dice, che l'opinione della Signoria è espressamente insegnata da S. Paolo; non si accorge, che quelle cose, che sono insegnate da S. Paolo espressamente, non si possono chiamare opinioni, perche ne seguitaria, che si potesse dubitare della dottrina di S. Paolo, essendo che l'opinione è incerta, & dubbia. La verità è, che l'opinione della Signoria non si troua in S. Paolo in modo alcuno, ma si bene si troua in S. Paolo nell'epistola alli Hebrei al 13. cap. Obedite prępositis vestris, & subiacete eis; ipsi enim peruigilant, tãquã rationem pro animabus vestris reddituri. Et contro questa dottrina, che non è opinione, ma certissima Fede Catolica, fanno hoggi li Signori di Venetia, in-

gannati da voi altri non Dottori, ma seduttori.

Quinto dice, che non deono i Sacerdoti separarsi dal capo loro, che è il Principe. Che direbbe altro vn'heretico Protestante in Inghilterra? chi ha mai inteso, che il Principe secolare sia capo de'Sacerdoti, & per consequenza capo della Chiesa, se non doppo che il Re d'Inghilterra Henrico VIII. si ribellò dal Papa, & fecesi chiamare capo della Chiesa Anglicana? & poi dice costui, che nõ si tratta de Fide, ma de moribus.

Sesto, lauda gli Ecclesiastici di Venetia, che siano prontissimi à metter la vita per il suo Prencipe. Nuoua sorte di Santi è questa, che vogliono mettere la vita per il Principe, che li constringe à far sacrilegij, & disubidire al Vicario di Christo. Sin hora si è letto nell'Officio diuino in laude de'Santi, Isti sunt triumphatores, qui contemnentes iussa Principum meruerunt præmia æterna. Di quà auanti bisognarà dire: Isti sunt triumphatores, qui contempserunt Deum, vt seruarent iussa Principum: se si ha da credere à questi nuoui Dottori.

Settimo dice, che li Signori Venetiani hanno messo pena della vita alli Religiosi, se non tengano aperte le Chiese, & non celebrano li diuini Officij, accioche per vano timore non si intermettessero in quella Città, che fù sempre Catolica; & hora più che mai professa di conseruarsi tale: A questo non voglio rispondere io, ma lasciarò che gli rispõda lo Spirito santo per bocca di Samuele 1. Reg. 15. Nunquid vult Dominus holocausta, & victimas, & non potius vt obediatur voci Domini? melior est enim obedientia, quam victimæ, & auscultare magis, q̃ offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatũ ariolandi est repugnare, & quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere. Et accioche non dica, che qui si parla dell'obedire à Dio, senti quello che dice il Signore in S. Luca al 10. Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit. Si che sia pur certa la Republica di Venetia, che quei diuini Officij, & sacrificij non piacciono à Christo, che si fanno contro l'obedienza del Vicario di Christo: & non placano, ma accendono l'ira di Dio cõtra di quelli che li offeriscono, & di quelli, che constringono ad offerirli.

Ottauo, ricorda, che si legga la dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro nel cap. Nouit, de iudicijs, notab. 3. & nel Manuale c. 27 de Censuris, dicendo che in tutto quello, che si è detto di sopra, è in suo fauore. Et finalmente essorta, che per non pericolare, ogn'vno si ritiri à quel securissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti li Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono de iure diuino, ma ex priuilegio Principum; i quali Principi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti priuilegij, come loro piace. Rispondo, che il Nauarro ingiustamente da costui è infamato, come fautore di tanti errori, che sin qui ha insegnato. Et perche i libri sono stampati, & si leggono da tutti, mi rimetto al giuditio de'Lettori. Ma che li Principi secolari possino retrattare, ò sminuire li priuilegij di essentione, che hanno li Ecclesiastici, è dottrina tanto falsa, & tãto nuoua, che come si è detto di sopra, è riprouata in specie dall'istesso Couarruuia, che è vno de gli Autori, che meno fauoriscono l'essentione Ecclesiastica.

Hora hauendo sodisfatto, come io penso, à tutte le obiettione di questo Dottore; resta solo, che auisi, & essorti, & preghi, come fò con tutto'l cuore, quella Nobilissima

bilissima Republica, & il suo Serenissimo Principe, che consideri bene di che Dottori si fida. Et per non andar lontano, questo Dottore, al quale hò preso à rispondere, dice, che il Nauarro è tutto in suo fauore, & pure il Nauarro nella Sōma al cap. 25. n. 16. dice, che è peccato à constringere li Ecclesiastici, ò commandarli, à non seruare l'interdetto. Et nel cap. Nouit, de iudicijs, notab. 6. n. 30. dice, che li Clerici, & Monaci sono essenti dalla potestà de' Principi secolari, iure diuino, quanto alle cause criminali, & spirituali, & altre annesse al Clericato; & aggiogne, questa esser sentenza commune de' Theologi, & Canonisti. Dunque secondo il Nauarro pecca contra il ius diuino quel Principe, che mette in prigione i Clerici, ò Monaci, ò presume giudicarli in causa criminale: & similmēte pecca contra il ius diuino, quando cōmanda a' Clerici, ò Monaci, che celebrino le Messe, ò li diuini Officij; perche queste sono cose spirituali. Et finalmente peccaria contra il ius diuino se tentasse di torre, ò sminuire questa essentione, che hanno i Clerici, & Monaci da Dio. Ecco dunque quanto falsamente vi ha insegnato questo Dottore, & come vi hà ingannato sotto il nome del Nauarro. Et il simile fanno tutti gli altri, de' quali sin' hora sono vsciti libretti in simile materia, che tutti sono pieni di nouità, & bugie. Essorto, & prego appresso à pensare, che nessuno vuol meglio a' figliuoli, che il padre, & la madre; che però disse San Paolo: Ancorche habbiate molti pedagogi, ma non hauete molti padri. La Madre vostra è la santa Chiesa Romana, il Padre vostro è il Sommo Pontefice, che in luogo di Christo vi nodrisce, & allieua fin che siate grandi, & capaci dell'heredità del Paradiso. Però douete presupporre, che molto più bene vi vogliono questa Madre, & questo Padre, che cotesti pedagogi, che vogliono insegnarui le regole al rouescio. Finalmente essorto, & prego à considerare i giuditij diuini, i quali molte volte si fanno sentire ancora in questa vita. Si legge nella vita di san to Stanislao Vescouo, & Martire, che Papa Gregorio VII. per li peccati del Re Boleslao messe l'interdetto in tutta la Polonia, scommunicò il Re, & gli tolse il titolo Regio. Et perche il sudetto Re stette indurato, & impenitente, Iddio lo castigò, con fare, che fusse dispreggiato da suoi, & abortito da forastieri. Et perche non per questo si conuertì, aggionse Iddio il secondo flagello, con fare che gli si ribellasse parte del Regno, & nel resto nascessero dissensioni, & seditioni grandi. Et perche nè anco questo bastò, aggionse il terzo flagello, con fare, che come fuora di se andasse fuggendo, & errando per le selue, con i suoi cani appresso, & vn giorno cascasse repentinamente morto, & fusse da' proprij cani diuorato. Ecco l'horrendo fine di chi dispreggiaua la scommunica, & l'interdetto del Vicario di Christo, & nondimeno costui non fù mai ardito di commandare, che l'interdetto non si seruasse. Il medesimo fine fece Lodouico Bauaro Imperatore, il quale dispregiando le censure di Papa Giouanni XXII. & poi di Papa Benedetto XII. vn giorno alla sprouista cascatogli il proprio cauallo sopra, repentinamente se ne morì, senza hauer tempo di essere assoluto da' peccati, & dalle censure, come scriue Giouanni Villano nel libro 12. cap. 105. Il medesimo Dio è hora, ch'era allora, & la medesima onnipotenza tiene, che allora teneua: si che se così aspramente punì coloro, che non sforzauano à dispregiare

le censure Ecclesiastiche, ma solo essi le dispregiauano; che gran cosa saria, che in questo tempo punisse coloro, che non solo essi dispreggiano le censure; ma con minaccie di morte sforzano gl'altri à dispregiarle? Dunque obediamo allo Spirito santo, che nel Salmo ci essorta: Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Et altroue: Nolite tangere Christos meos. Et altroue: Et nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, & pereatis de via iusta.

RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO AD VN LIBRETTO INTITOLATO

Trattato, & resolutione della validità delle Scommuniche, di Gio: Gersone.

QVANTO sia vero quello, che dice Christo Signor nostro: Qui male agit, odit lucem. Ioan. 3. si vede manifestamente in colui, che ha tradotto in lingua volgare, & mandato fuora due piccioli trattati di Gio: Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefatione; & come ne' piccoli Trattati da lui tradotti v'erano non piccoli errori: & quanto poco à proposito fussero gl'istessi trattati per il fine che pretēdeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore; anzi per esser più occulto, ha finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto, che ha scritto, & stampato in Venetia. Hora acciò costui con la sua hipocrisia non inganni i semplici Lettori, andaremo essaminando le parole della sua prefatione, & poi anco le parole di Gio: Gersone da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice. Le prime parole della prefatione sono queste.

1. *Essendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di Nostro Signore contro la Serenissima, & Religiosissima Republica di Venetia siano state fulminate Scommuniche, & censure, perche la Republica di Venetia ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gli ha donato.* Se noi andiamo ricercando tutte le sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, non ritrouaremo altra sorte, che le sei seguenti: libertà d'arbitrio, opposta alla necessità naturale: libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato: libertà ciuile, opposta alla seruitù de' schiaui: libertà di Republica, opposta alla soggettione d'vn Monarcha: libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali,

porali,opposta alla soggettione d'vn Principe minore ad vn maggiore: & finalmente libertà di far male,opposta alla seruitù della giustitia; qual libertà di far male S.Paolo dice essere vn'istessa cosa con la seruitù del peccato: Cum serui essetis peccati,liberi fuistis iustitiæ.Rom.6. Non credo che l'autore di questa prefatione parli della libertà dell'arbitrio,che è naturale,nè si può perdere in modo alcuno;se non secōdo l'errore de'Lutherani,& altri simili heretici. Nè anco può parlare ragioneuolmente della libertà Christiana,opposta alla seruitù del peccato; perche questa non si perde per obbedire al Vicario di Christo,ma si bene per non obbedirgli. Nè si può credere,che parli della libertà ciuile, della quale sono priui li schiaui: nè anco della libertà di Republica Aristocratica,ò Democratica,della quale sono priui quei popoli,che sono soggetti alla potestà Regia, ò vogliamo dire Monarchia; perche nè il moderno Sōmo Pontefice,nè anco i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia,sapendo molto bene che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale,non repugna nessuna forma di gouerno legitimo, ò sia d'vn Re,ò di Optimati,ò del Popolo, anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio,che è la Chiesa vniuersale. Resta la libertà di Principe assoluto,che non riconosce superiore nelle cose temporali,& di questa è verisimile che parli l'Autore della prefatione: ma senza dubbio veruno s'inganna in dire,che la Santità di Nostro Signore fulmina Scommuniche contro la Republica Venetiana,perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà,che Dio gli ha donato. & si opponga,che il far leggi, & punire i delinquenti è proprio di Principe assoluto; & pure N.S.Paolo V.scommunica i Capi della Republica Veneta,perche non gli vogliono obedire in annullare certi leggi di cose temporali,c'hanno fatto; nè in relassare certi delinquenti,c'hanno messi in pregione. Si risponde,che Paolo V.Sommo Pontefice scommunica i Capi della Republica Veneta,non perche non vogliono obedire in annullare qualsivoglia legge di cose temporali,ma leggi inique,& impie,in pregiuditio della Chiesa,& in offesa grande di Dio,& del pssimo. Et chi può negare,se sia Catolico, che nō appartēga al Papa,come Pastore vniuersale,riprendere qualsiuoglia Principe, ò Republica de'peccati loro, & se non obbediscono,constringerli con censure Ecclesiastiche ad obbedire? così vediamo,che S.Gregorio Papa riprese aspramēte l'Imperatore Mauritio per conto d'vna legge,c'haueua fatta,pregiuditiale al seruitio diuino: & Innocentio Terzo,come si legge nel cap. Nouit,de iudicijs, dichiara apertamente,che al Sommo Pontefice appartiene la censura de'peccati di tutti li Principi del Mondo. Non intendimus,dice esso,iudicare de feudo,cuius ad ipsum,Regem videlicet,spectat iudicium; sed decernere de peccato,cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura,quam in quemlibet exercere possumus, & debemus. Et più à basso: Cùm non humanæ cōstitutioni,sed diuinæ potius innitamur,quia potestas nostra non est ex homine,sed ex Deo,nullus qui sit sanæ mētis ignorat,quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum: & si correptionem contempserit per districtionē Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum Regibus,& aliter

cum

cum alijs est agendum. Cęterum scriptum legimus in lege diuina, ita magnum iudicabis, vt paruum; nec erit apud te acceptio personarum. Fin qui sono parole di Papa Innocentio. Et Papa Bonifacio nell'Estrauagante Vnam sanctam, de maiorit. & obed. dice benissimo, che la potestà temporale, quãdo erra deue essere drizzata dalla spirituale. perche se bene il Principe temporale assoluto nõ riconosce per superiore nessun'altro Principe temporale; tuttauia se è Christiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità, che è il Sõmo Pontefice Vicario di Christo in terra: il qual Sommo Pontefice perche ha per fine il bene spirituale dell'anime; non s'impaccia del gouerno de' Principi temporali, mentre essi non vsano la loro potestà in danno dell'anime loro, & de' popoli, ò in pregiuditio della Christianità: ma quando fanno il contrario, può, & deue metterui le mani, & drizzarli. & chi non crede questo, non è Catolico. Et se mi dicessi, che quelle leggi non contengono pregiuditio alla Chiesa, nè contengono peccato alcuno; Responderei, che il giudicare se vna legge contiene peccato, ò pregiuditio alla Chiesa, tocca all'istesso Sommo Pontefice, che è Giudice supremo; si come il giudicare se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognitione de' peccati. Similmente la Santità di N. S. Paolo V. non riprende la Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti, ma perche presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali nõ sono suggette ad altro superiore, che allo spirituale; nè fa conto de' sacri Canoni, & delle grauissime censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consecrate à Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passioni, trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, ma dal demonio, & dalla propria malitia, & è vna cosa istessa con la seruitù del peccato opposta alla vera libertà Christiana. Et si come li Principi temporali non permettono libertà di rubbare, & ammazzare, & fare simili sceleratezze à loro sudditi, perche sono pregiuditiali alla quiete, & buon gouerno della Republica; così non deue il Sommo Pontefice, ch'è capo della Christianità, permettere libertà a' Principi Christiani di far leggi pregiuditiali alla Chiesa, & alla salute dell'anime. Et come non deue vn pastore dar libertà alle pecore d'andar vagando doue gli piace, & pascolare herbe velenose, & bere acque corrotte; nè deue il nocchiero dar libertà alla naue di lasciarsi portare da qualsiuoglia vento in scogli, & sassi; così non deue il Sommo Pastore delle pecorelle di Christo, & il principal nocchiero della nauicella di S. Pietro, dar libertà a' Christiani di perdere essi, & far perdere ad altri l'eterna salute. Finalmente come giustamente non piace alla Repub. Veneta la libertà di cõscienza, qual è hoggi piace à tutti gli heretici, perche ben vede, che questa è libertà di appigliarsi à qualsiuoglia errore, & però fauorisce, & aiuta il tribunal della santa Inquisitione; così non gli deue piacere la libertà di far leggi pregiuditiali all'honor di Dio, & al bene della Madre sua spirituale, che è la santa Chiesa, & doueria hauer caro d'essere di ciò ammonita, & corretta dal Padre suo spirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

2 Passa l'Autore ad vn'altra falsità, dicendo: *Io mi son dato à ricercare ne gli approuati Autori qual fusse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste.* Questa è la seconda falsità, congionta con vna incredibile temerità, & intollerabile arroganza: perche l'Autore della Prefatione ardisce di definire, che le cause della Scommunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, siano ingiuste. Et forse chi potesse parlare con questo Scrittore, troueria che non è informato del negotio, nè sà quali siano le cause della sudetta Scommunica, massime ch'egli stesso dice essersi mosso à scriuere solo per vna fama sparsa in Parigi. Onde bisogna, che sia vno di quelli, de' quali dice l'Apostolo: Non intelligentes neque quæ loquuntur, neq; de quibus affirmant. 1. Timoth. 1. E' possibile, che tu sij così temerario, che senza hauer prima ben inteso il negotio, senza hauer molto studiato, senza consultare con huomini dotti, ardisci di pronuntiare vna sentenza così assoluta contro del Vicario di Dio? Et quãdo bene hauessi studiato assai, & conferito con altri, & fussi à pieno informato d'ogni cosa, doueui esser cosi arrogante di condennare d'ingiustitia il supremo Giudice del Mondo, & questa tua sentenza per mezo della Stampa farla nota à tutti? Ma già che tutta la tua ragione, per la quale giudichi esser ingiuste le cause della Scommunica del Sommo Pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama sparsa, che la Republica Veneta sia scommunicata, perche ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato. et noi habbiamo dimostrato chiaramẽte questa ragione esser falsa. Et perche la giustitia della Scommunica fulminata da nostro Signore è notoria à tutti, & approuata da tutti, eccetto che da gl'interessati, che si guidano per passione più che per ragione, non spenderemo più parole in rifiutare questa falsità.

3 Seguita la terza. *Et leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne d'esser scritte in lettere d'oro: A benche l'arma della Scommunica, &c. hauerci desiderato, che si come quei santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola che debbono seruare per vsare tal medicina a salute: così haueßero insegnato alle diuote, & religiose conscienze, qual fosse il loro debito, quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo Nostro Signore, & da San Paolo, & dalli sacri Canoni antichi.* Non contento l'Autore di hauer detto vna falsità contro del Sommo Pontefice, ne aggiogne vn'altra contro del Concilio vniuersale, acciò cosi faccia ingiuria al capo, & alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende questo Autore il sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perche hauendo ordinato a'Prelati, che non si seruino delle scommuniche per cause leggieri, non habbia insieme insegnato a'laici come si deuono portare quando i loro Prelati nõ seruano quest'ordine, il quale è conforme all'ordine di Christo, di S. Paolo, & de'sacri Canoni antichi. Ma se hauesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, & non solo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello che finge di desiderare, & haueria conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficienza della dottrina. Il Decreto, ch'esso allega è il terzo della Sessione vltima, in materia di riforma: & si come nel principio del Decreto si auisano li Prelati che non si seruino dell'arme della scommunica, temerè, & leuibus de causis; cioè temerariamente,

mente,& per cause leggieri; così nel fine si auisano i laici, etiandio constituti in Magistrato politico, che non tocca à loro giudicare se il Prelato in scommunicare osserua l'ordine debito; & però commanda a' Magistrati secolari, che non ardischino impedire, che il Prelato non fulmini la scommunica, nè meno cōmandare, che reuochi la scommunica, sotto pretesto, che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, vt latam excommunicationem reuocet, sub prætextu, quòd contenta in præsenti Decreto non sint obseruata; cùm nō ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale ha prouisto ad ogni cosa; & ha insegnato che l'officio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicatione delle scommuniche, come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia, ingannati da persone, che più si dilettano di adulare, che d'insegnare la verità, vno de' quali è costui à chi noi rispondiamo.

4 Ma passando più oltre, aggiogne l'Autore, & dice: *Et mentre non trouando quì quanto desideraua, riuolgo molti Autori, mi è passato per mano anco Giouanni Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c.* Nō si può negare, che Giouanni Gersone non sia stato vn Dottore di molta scienza, & pietà; ma l'infelicità de' tempi, per la lōghezza dello scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quell'età, à sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica. Percioche volendo per mezo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre i Pontefici di diuerse obedienze à sottomettere alla dichiaratione del Concilio le loro pretensioni, si messero ad inalzare sopra modo l'autorità de' Concilij, & sbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. Et di quì nacque, che caddero in manifesti errori contrarij alle sacre Scritture, & alla commune sentenza de' Theologi, che furono & prima, & poi di quei tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie, che concernono la potestà Papale, non è di momento alcuno: & non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere fin doue si stende la forza della Scommunica, come sono S. Tomaso, S. Bonauentura, S. Antonino, & infiniti altri, senza addurre vn'Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia, della quale si tratta al presente.

5 Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa, che ha mosso l'Autore della prefatione à tradurre, & mandare in luce li due trattati del Gersone: *Acciò*, dice egli, *ciascuna pia, & religiosa conscienza leggendoli, possi consolarsi, non incorrendo in quella grande auersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose che non ne sono degne; Trepidauerunt timore, vbi non erat timor.* Ecco doue arriua la cecità humana, à seruirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimosecondo, il Profeta santo dice, che gl' huomini empij non temono il vero Dio, che è dignissimo d'esser temuto; Non est timor Dei ante oculos eorum: & per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, Illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo al rouescio, volendo con esse persuadere che

non

non si tema il Vicario di Dio, & per consequenza non si tema il vero Dio, perche esso dice alli suoi Vicarij: Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit me spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di S.Gregorio alle parole di questo nuouo Theologo. Perche quello nell'homelia 26. parlando della Scommunica dice, che la sentenza del Pastore si hà da temere, ò sia giusta, ò ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'auersità de'reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma quì il male, che nasce da questa dottrina, ma và crescendo fin'all'vltima ruina delle anime. Perche chi non teme le censure del Sōmo Pontefice, molto meno temerà quelle de'Vescoui: & chi comincia à disprezziare gl'ordini del Capo della Chiesa, non si farà conscienza di disprezziare qualsiuoglia altro ordine. Con questo artificio Martino Luthero ha persuaso à molti, che la libertà Christiana consiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare tutti gli ordini di Santa Chiesa; & così habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose senza scrupulo veruno vscir de'Monasterij, gettar via l habito sacro, pigliar marito, ò moglie; & tanti popoli calpestrare le sacre imagini, scordarsi delle vigilie, & delle feste, non saper più che cosa sia Quaresima, Confessione, Vesperi, & Messa; & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune Prouincie senza vestigio di Christiana Religione.

6 Alla fine l'Autore di questa prefatione non gli bastando essersi mal seruito di vn luogo del Testamento vecchio, si serue anco male del Testamento nuouo, dicendo. *Ma secondo l'Apostolo confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arme dello spirito, che è la parola di Dio.* Non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino seruirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo nell'epistola à gl'Efesi nell'vltimo capitolo, della resistenza, che hanno da fare li fedeli contro del Demonio infernale, Vt positis stare contra insidias Diaboli. Et poco appresso: In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Come anco dice S.Pietro: Cui resistite fortes in Fide. Et S. Giacomo: Resistite Diabolo, & fugiet à vobis. Et questo nuouo Theologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice; come se l'Apostolo in cambio di dire, Armateui con la Fede, & con la parola di Dio per resistere al Demonio; hauesse detto, Armateui con la Fede, & con la parola di Dio, per resistere à Dio nel suo Vicario. Et quale è quella Fede, ò quella parola di Dio, che insegni resistere al Vicario di Dio? anzi qual'è quella Fede, & quella parola di Dio, che non c'insegni ad essere suggetti, & obbedire a'Prelati di Santa Chiesa? non dice S.Paolo nel capitolo 13. dell'Epistola a gl'Hebrei: Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis? Non dice Christo istesso, Matth. 18. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus?

Ma già è tempo, che veniamo à considerare le considerationi del Gersone, & chiaramente dimostrare, che ouero non fanno à proposito, ò sono erronee.

1 *La prima consideratione è che la Scommunica, & la irregolarità principalmente si*

 fondano

fondauo nel dispregio delle chiaui della Chiesa,cioè della potestà Ecclesiastica . Questa consideratione è vera,intendendo per dispreggio la disobbedienza, ò vogliamo dire contumacia, & non è contraria al fatto di Nostro Signore .

2 *La seconda consideratione è,che il dispregio delle chiaui può essere in tre modi, direttamente,ò indirettamente,ò apparentemente* . Così dice l'interprete poco fedele; perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola,apparenter, ma cō la parola interpretatiue. Le quali parole sono quasi contrarie,perche apparente è quello che pare,& non è, interpretatiuo è quello che non pare,& è. Ma poco importa questo fallo al negotio di che si tratta.

3 *La terza consideratione è,che il dispregio delle chiaui,nel primo,& secondo modo, ragioneuolmente merita la Scommunica,& consequentemente l'irregularità : ma nel terzo modo non sempre merita la Scommunica,della Chiesa,ma si bene quella di Dio; perche chi pecca mortalmente,è scōmunicato da Dio*. In questa consideratione non ci è altro di male,che l'vltime parole,perche parlandosi propriamente della Scommunica,non è vero che ogn'vno,che pecca mortalmente sia scommunicato da Dio; altrimente non potriano i peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa, ò Diuini Officij; ilche è falso,come ogn'vno sà.

4 *La quarta consideratione,è che non si deue dire, che vno dispreggi le chiaui in nessun de'tre modi, quando il Prelato manifestamente, & notoriamente abusi la potestà delle chiaui*. Questa consideratione è vera se si parla dell'abuso delle chiaui in cose essentiali,come saria quando il Prelato eccedesse la sua potestà,ò scommunicasse senza far prima monitione nissuna, ò commandasse sotto pena di scommunica, cose contrarie al commandamento diuino; perche allora si potria dire con San Pietro: Obediendum est magis Deo,quam hominibus. Act.5. Ma se bene è vera la dottrina del Gersone,tuttauia l'intētione dell'interprete può essere molto velenosa,poiche forse vuole,che le genti credano,che la scommunica,che N.S. ha fulminato, sia vn'abuso notorio delle chiaui: essendo per il contrario vso legitimo, & santissimo, come si potria chiaramente mostrare quando si trattasse di questo.

5 *La quinta consideratione è, che quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui più sprezza egli le chiaui,& più grauemēte pecca,che non fa il suddito quādo non obedisce al suo Prelato,& di quì si raccoglie,che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato,come fece San Paolo,à San Pietro*. In questa consideratione ci saria assai da dire,ma perche poco fa al nostro proposito,diremo solo due cose. La prima che la dottrina del Gersone pare poco sicura, & meno fondata; perche lassando le comparationi,che possano variarsi secondo le varie circonstanze, onde può essere,che hora pecchi più il Prelato,che vsa male la potestà, & hora pecchi più il suddito,che non obbedisce: se consideriamo solamente l'vsar male la potestà, & il non volere obbedire alla potestà, maggior peccato è non volere obbedire,che vsar male la potestà: perche chi vsa male la potestà,fà vn peccato d'ingiustitia,& offende vn'huomo suo suddito; ma chi non vuole obbedire al Prelato,che giustamente commanda,& dispregia la sua scommunica fa vn peccato di ribellione, & offende la Diuina Maestà nel suo Vicario; & così disse Christo: Qui vos sper-

uit,

nit, me spernit. Luc. 10. & l'Apostolo nella prima de' Thessaloniceſi al 4. cap. Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. Et questo dispregiare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel 1. libro delli Regi al cap. 15. vna sorte d'idolatria. La seconda, che se bene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato; nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, & di grauissimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente, per incitare i sudditi à dispregiare i commandamenti del Vicario di Christo, è cosa insopportabile; perche S. Paolo non fece resistenza à S. Pietro in materia di obedienza, ma in materia di vna certa osseruanza legale: & piacque à Dio, per mostrare al Mondo l'humiltà di S. Pietro, permettere che in vn certo articolo di osseruanza legale, fusse S. Paolo più illuminato di S. Pietro; & così S. Pietro accettò volontieri la correttione fraterna di S. Paolo, massime che S. Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito santo non meno di S. Pietro: ma in materia di obedienza, & riuerenza, sappiamo che S. Paolo sempre essorta i sudditi ad obbedire a' loro Prelati: & esso stesso venne à Gierusalemme à visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell'epistola a' Galati. Hora che consequenza saria questa, S. Paolo Apostolo, & vaso di elettione, prese ardire di ammonire San Pietro; dunque faranno opera meritoria i popoli à resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli commanda sotto pena di scommunica? questa non saria consequenza di buon Logico, ma di peruerso scismatico.

6 *La sesta consideratione è, che può darsi caso tale che vno nō obbedendo al Prelato sia dispreggiatore delle Chiaui, & vn'altro similmente non obbedendo, non sia dispreggiatore: perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, ò per altra ragione crederà, che ci sia obligo di obbedire, doue che il secondo saprà di certo, ò haurà sufficientemēte probabilità, che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui.* In questa consideratione non ci occorre altro da dire, se non che non basta qualsiuoglia probabilità, ne probabilità di qualsiuoglia abuso della potestà delle chiaui, per non essere obligato di obbedire al Prelato. Anzi secondo la dottrina commune, acciò vno non sia obligato di obbedire, bisogna che sia certo, & notorio, che il Prelato in cosa essentiale abusi la potestà. perche è regola generale data da Sant'Agostino nel libro 22. contra Fausto al cap. 75. & seguitata da gl'altri, che il suddito è obligato ad obbedire non solo quando è certo, che il Superiore non commanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se commandi cosa cōtra Dio; perche in caso di dubbio ha da seguitare il giuditio del superiore, & non il suo proprio: & allora solo non ha da obedire, quando è certo, che cōmanda contra Dio; poiche, come s'è detto di sopra, Obediendum est Deo magis, quam hominibus.

7 *La settima consideratione è, che per conoscere il dispregio delle chiaui si ha da guardare la potestà legittima, & il legittimo vso della potestà: & però ha bisogno di Glosa quel detto commune, la sentenza del Pastore, ò del Giudice, ancorche ingiusta, si deue temere.* Questa è buona consideratione, & la Glosa di quel detto commune si troua ne' sacri Canoni, ne' quali è quell'istesso detto, cioè nel decreto di Gratiano 11. q. 3. per molti capitoli; & la somma è, che la sentenza del Pastore si ha da temere

quādo è ingiusta,ma valida; come quando non gli manca nessuna parte essentiale,ma solo qualche cosa accidentale: per essempio,vn legitimo Prelato scommunica vn suo suddito per causa giusta, hauendolo prima auisato; ma non lo scommunica per puro zelo di giustitia,ma per odio particolare,che gli porta, ò non l'ammonisce tre volte,ò non mette la sentenza in scriptis; questa scommunica è ingiusta,ma valida,& però si deue temere. Quando anco fusse veramente inualida,ma non si sapesse l'inualidità, si deue similmente temere,almeno per lo scandalo. Nè mi stendo à prouare queste cose, perche sono chiare,nè anco il Gersone le negaria. Et da questa cōsideratione potrà ciascheduno raccorre,che la sentenza di N.S.Paolo V. fulminata contro li capi della Rep. Veneta, ha tutti li requisiti,cosi essentiali,come accidētali,& però si deue temere,essendo non solo valida,ma giustissima. Perche,se ricerchi la potestà legitima, trouerai che è potestà suprema data da Dio,vniuersalissima sopra tutti quelli,che pretendono essere pecore dell'ouile di Christo,& membra del corpo mistico della Chiesa, & cittadini della Città di Dio,& domestici nella casa dell'istesso Dio! Che sia potesta vniuersale,si vede chiaro in quelle parole: Quodcumque ligaueris, & quodcumque solueris. Matth. 16. Et che sia sopra tutti,si vede in quell'altre parole: Pasce oues meas, Ioan. 21. Doue non si ristringe à queste,ò quelle pecore; ma rinchiude tutte quelle,che sono sue: & chi questo non crede non è Catolico. Se ricerchi l'vso legitimo,trouerai che non ci sono mancate molte admonitioni, nè alcuna di quelle cose,che ricerca l'ordine giuditiario. Se finalmente ricerchi la causa,trouerai che è stata la difesa dell'Ecclesiastica immunità,la quale il sacro Concilio di Trento sess. 25. cap. 20. dice esser fondata nell'ordinatione diuina, & nelle Constitutioni de' sacri Canoni: & per la quale sappiamo,che molti sāti Prelati hanno combattuto fin'alla morte, & Dio ha illustrato S. Tomaso Cantuariēse con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire suo, come anco poi lo dichiarò la Chiesa,per hauer sparso il sangue per la libertà dell'istessa Chiesa.

8 *L'ottaua consideratione è,che più pericolo apporta l'abuso delle chiaui nel sommo Pontefice,che nell'inferiori,perche da gli abusi dell'inferiori si può appellare al Papa,ma da gl'abusi del Papa,non si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. Et se bene prima del Concilio di Costanza si teneua da molti che non fosse lecito appellare dal Papa al Concilio; nondimeno l'istesso Concilio ha dechiarato espreßamente essere heresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa.*

Questa consideratione contiene vn'errore grauissimo, & manifestissimo, & chi mette in campo questo errore à proposito delle cose presenti, si dimostra poco Catolico. Et per cominciare dal Concilio di Costanza si dice tre cose. La prima,che detto Concilio non ha dichiarato in nessun luogo essere heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa, veggasi, & riueggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouerà cosa tale. La seconda,che il sudetto Concilio nella quarta sessione fa vn decreto, doue dichiara, che l'istesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa vniuersale, & ha potestà da Christo immediatamente; alla quale potestà è obligato di obbedire ogn'vno, & anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da huomini

dottissimi,

dottissimi, che non parli di qualsiuoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era allora, che tre diuersi huomini si teneuano per Papi, & haueuano i loro seguaci; & questo è verissimo, che la Chiesa ha potestà di dichiarare qual sia il vero Papa, & che quelli, che al tempo del scisma litigano del Papato, sono obligati d'obedire alla sentenza della Chiesa, & del Concilio Generale. Ma che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamente è tenuto per Papa, sia obligato di obbedire alla Chiesa, ò al Concilio, da quel decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non può hauere altra forza, che di rimediare allo scisma, perche non essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio vn corpo senza capo, & così non haueua autorità di dichiarare cose di fede, nè altri simili di maggiore importanza. Et se bene poi Papa Martino V. approuò il Concilio Constantiense, l'approuò solo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra dell'heresie di Giouanni Vvicleffo, & di Giouanni Hus: ma il decreto della superiorità del Concilio sopra del Papa, non fù fatto conciliarmente, cioè con essami, & dispute precedenti, & con pigliare i voti de' Padri, ma fù vn decreto fatto semplicemente quanto bastaua per rimediare allo scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantouano scommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medesima scommunica rinouò Papa Giulio II. come testifica Siluestro, verbo, Excommunicatio VII. num. 93. & dipoi tutti li Sommi Pontefici la rinouano nella Bolla detta in Cęna *Domini*; & finalmente Papa Martino V. con il voto dell'istesso Concilio di Costanza, dichiara che i suspetti d'heresia deuono essere interrogati di molti articoli, & in particolare se credono, che il Sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio. & certo se la suprema potestà è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa: & di quì si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto, altrimente saria contrario à se stesso, & quando si admettesse contrarietà, più si doueria credere al decreto secondo fatto dal Papa, & dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo. Ma lassando da parte il Concilio di Constanza; che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea, si può prouare con somma breuità, con l'autorità della Scrittura, de' Concilij, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo dà autorità alla Chiesa, ò a i Concilij sopra de' loro Pastori, & molto meno sopra del sommo Pastore; ma sì bene al rouerscio dice S. Paolo ne gl'atti Apostolici, al cap. 20. che Dio ha posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio, & al suo Vicario disse Christo, Matth. 16. Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: doue che Christo facendo S. Pietro fondamento della Chiesa, fù come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo ha potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Così in S. Giouanni al 21. quando Christo disse à S. Pietro: Pasce oues meas, lo fece pastore di tutto il suo ouile; & non è dubbio, che l'ouile non ha autorità sopra del Pastore, ma sì bene il Pastore sopra dell'ouile. Finalmente quando dis-

se il Signore in S.Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam ? senza dubbio dichiarò, ch'il Vescouo nella Chiesa particolare, & il Papa nell'vniuersale, è come vn Maiordomo, ò Mastro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo ha potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non ha potestà sopra di esso; così il Vescouo ha potestà sopra la sua Dioceli, & il Papa sopra tutta la Chiesa, & la Diocesi non ha potestà sopra del Vescouo, nè la Chiesa etiandio congregata nel Concilio, ha potestà sopra del Papa; & però soggiunge in quell'istesso luogo il Saluatore: Quod si dixerit seruus ille in corde suo moram facit Dominus meus venire, & cæperit percutere seruos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari; veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum, partemq; eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio non si porta bene, non vuole Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserba a se stesso l'autorità di giudicarlo, & punirlo. Dunq; secondo le Scritture sãte non hauendo la Chiesa, & per consequenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa; ne seguita, che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa. La medesima verità, che habbiamo prouata con la Scrittura, testificano ancora i sacri Concilij. Quando San Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare a gl'idoli per timore della morte, si congregò vn Concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa; ma tutto quel Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa, Prima Sedes à nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fa mentione Papa Nicolò primo in vn'Epistola all'Imperator Michele. Similmẽte vn Cõcilio Romano congregato da S.Siluestro Papa nell'vltimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può essere giudicata da nessuno. Il Cõcilio Calcedonense, ch'è vno de'quattro primi Concilij generali, nella terza attione condanna Dioscoro Patriarca d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarca doppo il Romano, insieme con vn Concilio Generale, nõ ha potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente, che il Concilio non è sopra del Papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso, il Concilio quinto Romano sotto Papa Simacho approuò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari: Sedis istius Præsulẽ suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores cęlo tantùm debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla settima attione leggiamo così: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo verò neminem iudicasse legimus. Scriue Paolo Emilio nel 3. libro della sua historia, che essendosi congregato vn gran Concilio de Vescoui alla presenza di Carlo Magno, per certe cose opposte à Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che non era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranense sotto Alessandro Terzo hauendo da fare vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elettione vsare particolare diligenza; perche se si erra, non si potrà poi

hauer

hauer ricorso ad alcun Superiore, perche non ci è nessuno in terra superiore al Papa, leggasi il cap. Licet, extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella Sessione vndecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, & che però à lui solo tocca di conuocare, di transferire, & di licentiare i Concilij. Hora se gl'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa, chi hauerà ardire di dire, che il Cõcilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio? Ma vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità. La Chiesa santa non è simile alla Republica di Venetia, ò di Genoua, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quella potestà, che gli piace, & però si può dire, che la Republica è sopra del Principe. Nè anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli transferiscono la sua autorità nel Monarca, & in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno di Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passarono dal dominio Regio al gouerno Consulare. Perche la Chiesa di Christo è vn Regno perfettissimo, & vna Monarchia assoluta, che non depende da' popoli, nè da essi ha la sua origine, ma depende solo dalla volontà diuina. Ego autem (dice Christo nel Salmo 2.) constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et l'Angelo santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum, & Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che non dependa questo Regno da gli huomini, lo mostra Christo quando dice: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Ioan. 15 Et noi lo confessaremo quando diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum, Apoc. 5. Et questa è la causa, che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia: Quis est seruus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suã? Matth. 24. perche il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, nè ha da lei la sua autorità. Hora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria consequenza, che il Vicario generale di Christo non depende dalla Chiesa, ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua autorità; come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non ha l'autorità dal Regno, ma dal Re, nè può essere giudicato, ò punito da' popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gersone si è ingannato, & chi lo seguita s'inganna, & và contra la dottrina delle Scritture sante, de' sacri Concilij, & della manifesta ragione. Et se dicesse quello che soleua dire l'istesso Gersone, è pure scritto in S. Matteo al cap. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam nõ audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Risponderei, che in quel luogo per la Chiesa s'intende il Prelato, che è capo della Chiesa: & così l'espone S. Gio: Chrisostomo hom. 61. in Matth. & Papa Innocenzo Terzo cap. Nouit, de iudicijs; & così dimostra la pratica della Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, & di tutti li tempi, che chi vuol denuntiare vn peccatore alla Chiesa, & osseruare questo precetto non congrega vn Concilio, ma ricorre al Vescouo, ò al suo Vicario.

9 *La nona consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà.* Questa consideratione è vera in se, ma è ingiuriosissima insieme alla Santità di Nostro Signore, &

alla santa Sede Apostolica, come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui del Regno del Cielo. Simili sono le arti de gli heretici moderni, che per fare al mondo odiosa la potestà Pontificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli sà insegnare. Et douerebbono li Venetiani istessi aborrire, & punire simili defensori.

10 *La decima consideratione è, che non incorrono il disprezio delle chiaui quelli, che procurano difendersi contra tali presenti sentenze per mezo della potestà secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza.* Questa è vna pernitiosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scandali, perche se bene quella sentenza è vera, Vim vi repellere licet; cioè, è lecito resistere con violenza alla violēza; nondimeno ha molte limitationi, perche deue essere forza ingiusta; che non habbia rimedio, se non la forza; che la resistenza sia incontinente; & altre, come dichiara Siluest. verbo, Bellum 2. & gl'altri Dottori, che trattano questa materia: & però se non s'applica à certi particolari cō molta prudenza, è causa di grādissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualcheduno, & li legano le mani; certo è, che li fanno violenza, & nondimeno nō gli è lecito far violenza alli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, & con aspre battiture sono constretti à vogare; chi dubita che gli si vsa gran violenza? & tuttauia non dirà nessuno che habbia giuditio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito. Parimente quando vno è forzato dal superiore, ò Ecclesiastico, ò secolare, a restituire ad altri la robba, ò la fama, ò seruare la fede, & le promesse, non si può dire, che colui così sforzato possa con forza resistere, & voltarsi contro del suo superiore. Et per lasciare infiniti altri essempij, quādo taluolta i Magistrati, ò Principi impōgono grauezze a'popoli, & li forzano a pagarle; nō credo gli piaceria, che alcuno insegnasse a'popoli a far ribellione, sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle case, & nelle Città, & ne'Regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza, con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che vsano i Prelati, quando con le censure constringono li sudditi ad obbedire, certo è, che non è lecito resistere con forza: perche se quello, che non vuole vdire la Chiesa, deue essere a noi secondo il commandamento del Signore, come gentile, & publicano; certo che quello che con forza vuole resistere alla Chiesa, deue essere a noi peggio che gentile, & publicano. Et quanto al ricorso a'Principi secolari in materia di Scommuniche, già il sacro Concilio di Trento ha prouisto, vietando espressamente Sess. 25. cap. 3. a'Principi secolari, che non impediscano i Prelati, acciò non scommunichino, nè commandino, che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora, essendoche questo non è offitio loro. Finalmente se veniamo al negotio, che hoggi si tratta, è fuora d'ogni proposito l'addurre quel principio, Vim vi repellere licet; perche la forza, che fa Nostro Signore alla Republica Veneta, è forza paterna, & giusta, conforme alla Scrittura, & sacri Canoni, & vsata in ogni tempo da'Prelati di Santa Chiesa; & ha il rimedio pronto senza ricorrere à forza, nè ad aiuto de'Principi, che è l'obbedienza, & l'humiltà,

senza

ſenza della quale ogn'altro rimedio è vano.

11 *La vndecima conſideratione è, che non s'incorre nello ſprezzo delle chiaui, quando qualche Giuriſconſulto, ò Theologo in ſua conſcienza dice, che tal ſorte di ſentenze non ſono da temere; maſſime ſe ſi oſſeruarà la debita informatione & cautela, che non ſeguiti ſcandalo nelli deboli, quali reputano, che il Papa ſia vn Dio, che habbia ogni poteſtà in Cielo, & in terra, &c.* Queſta conſideratione, per parlare modeſtamente, è molto poco conſiderata, perche almeno haueſſe detto il Gerſone, che vn'ignorante può rimetterſi in coſe dubbie al giuditio d'vn Theologo, ò Giuriſconſulto, c'habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma che ſi può rimettere à qualſiuoglia Theologo, ò Giuriſconſulto, maſſime in materia di obbediēza al Sommo Pontefice; è vna grandiſſima temerità; perche nō è dubbio, ma certiſsimo, che in coſe dubbie s'ha da obbedire al ſuperiore; & all'hora ſolo non ſi ha da obbedire, quando è certo, & chiaro, che il ſuperiore commanda coſe contrarie al commandamento di Dio. Et poi quanti Theologi, ò Giuriſconſulti ſi trouano, che per ignoranza, ò per malitia ſi poſſono ingannare? & ſe vno t'inſegna in vn modo, & l'altro al contrario, à chi ti rimetterai? I Principi ſecolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vna ſentenza, il Reo poteſſe ſcuſarſi dall'obbedienza, perche vn Giuriſconſulto; ò vn Theologo in conſcienza ſua gli ha detto, che quella ſentenza non s'ha da oſſeruare: quanto meno dunque ſi deue tolerare queſto in materia dell'obbedienza al Vicario di Chriſto, al quale tutti i Chriſtiani iure diuino ſono obligati d'eſſere ſoggetti, & obbedienti? Et ſe li deboli tengano, che il Papa ſia vn Dio, & c'habbia ogni poteſtà in Cielo, & in terra; più piace all'onnipotente Dio queſta loro debolezza, che non piace la fortezza di quei, che parendogli eſſer ſauij, procurano di sbaſſare l'autorità del Vicario di Chriſto, come fāno hoggi tutti gli heretici. Non è gran coſa, che il Papa ſia ſtimato vn Dio in terra, poiche di tutti li Principi dice il Salmo: Ego dixi Dij eſtis. Nè è inconueniente, che ſi dica, che il Papa habbia ogni poteſtà in Cielo, & in terra, poiche Chriſto ha detto: Quodcunque ligaueris ſuper terram, erit ligatum & in Cęlis. Il che però ſi dichiara, & s'intende ſanamēte da'veri, & dotti Catolici. Et in ſomma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la poteſtà del ſommo Pontefice, che pochi arriuano à capirla; perche può fare tutto quello, che è neceſſario a condurre le anime in Paradiſo, & può leuare tutti gl'impedimenti, che'l Mondo, o'l Demonio con tutta la loro forza, ò aſtutia poſſino opporre. onde S. Cirillo citato da S. Tomāſo nell'Opuſculo de primatu Petri, dice, che ſicome Chriſto hebbe dal Padre pieniſſima poteſtà ſopra tutta la Chieſa; così Chriſto diede à S. Pietro, & alli ſuoi ſucceſſori pieniſſima poteſtà ſopra tutta la Chieſa.

12 *La duodecima conſideratione è, che quelli fomentano il diſpregio delle chiaui, i quali douendo reſiſtere all'abuſo delle chiaui, ſi diuidono tra loro, & s'impediſcono l'vn l'altro. La verità è ſi deue tentare ogni via fauorabile, & humile con il ſommo Pontefice, quando male informato pronuncia ingiuſte ſentenze, ma ſe la humil diligenza non gioua, ſi deue dar di mano ad vna virile & animoſa libertà.* Queſta conſideratione era molto à propoſito a tempo del Gerſone; perche eſſendo allhora vn ſciſma di tre Papi, de'quali ciaſcuno fulminaua ſentenze di ſcommuniche contro li ſeguaci dell'

altro.

altro. In quel tempo era bene, che i fedeli s'vnissero à leuare lo scisma, & poco si curassero di quelle scommuniche, poiche non era certo chi di loro fusse il Vicario di Christo, & non ostante quelle scommuniche attẽdessero al negotio dell' vnione della Chiesa. Ma hora, che per gratia di Dio habbiamo vn Papa solo, & quello indubitato, & certo; questa consideratione non è à proposito, nè ad altro serue, che à fare vn nuouo scisma de'membri contro del capo loro.

RISPOSTA AL SECONDO OPVSCVLO DEL GERSONE, intitolato: *Essame di quella assertione, Sententia Pastoris etiam iniusta est timenda.*

NEl secondo Opusculo l'istesso Gio: Gersone riferisce, che vn certo Commissario Apostolico in vn suo processo publico pose la seguente assertione. *Le nostre sentenze quantunque fussero ingiuste, si debbano osseruare, & temere.* Sopra la quale assertione fà vna censura diuisa in più propositioni, & sono le seguenti.

Prima, questa assertione è falsa. Seconda, questa assertione è impossibile. Terza, questa assertione è erronea quanto a'costumi. Quarta, questa assertione è sospetta d'heresia. Quinta, questa assertione rende il suo Autore sospetto nella Fede, & però deue esser chiamato in giuditio, acciò dichiari, ò ritratti la sua sentenza; & se sarà pertinace nel suo parere, si dourà lasciare in mano della giustitia secolare.

Questo è in somma il giudicio del Gersone, il quale come sia troppo rigoroso, si vederà dal discorso seguente. Quel Commissario, ò vero, ò finto che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser temute, conforme al detto di S. Gregorio; aggionse, che doueuano ancora essere osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiognere quelle parole, nondimeno nõ sono degne di vna censura tanto rigida, come è quella del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commissario, & di ambidue con breuità discorreremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste; perche pare, che habbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere, & pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste, ma valide, come si raccoglie dal Gratiano 11. quæst. 3. per totum. A questo si risponde, che il Commissario ha parlato in quel senso, che parla S. Gregorio, & i sacri Canoni. Et si come S. Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia, si ha da temere: & se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si ha da temere; ma solo quella, che non è nulla, se bene è ingiusta. Così dalle parole del Commissario non si ha da raccorre, che tutte le sentenze si hanno da temere, ma solo quelle, che non sono inualide manifestamente, se bene sono ingiuste. In somma la calunnia, che si dà alle parole del Commissario, si potria dare anco alle parole di San Gregorio. Secondariamente riprende il Gersone, che il Commissario habbia detto, che le sentenze sue, se bene fussero ingiu-

ste si

ste,si debbano temere,& osseruare. Perche altra cosa è osseruare,altra cosa è temere. L'iniquità del Tiranno si può temere,ma non osseruare. Et chi dice, che l'iniquità si debba osseruare, & dice il falso,& stà in errore. A questo si risponde,che il Commissario (per quanto si può credere) non parlaua del commandamento di qualche cosa ingiusta,ma parlaua della sentenza della scommunica, in quanto è vna pena,che priua l'huomo della participatione de' Sacramenti, & della conuersatione de'fedeli; & in questo senso si può dire benissimo,che la sentenza della scommunica ingiusta si deue temere,& osseruare; perche nō sono cose diuerse,temere la scōmunica,& osseruare la scōmunica: perche chi la teme, si astiene dalla participatione de'Sacramenti,& dalla conuersatione de'fedeli,& così l'osserua; & chi non l'osserua,ma pratica con i fedeli,& participa i Sacramenti,non la teme. Si che il Gersone ha preso equiuocatione fra la sentēza,che commanda qualche cosa,& la sentenza che priua di qualche cosa; & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo discorso,non è marauiglia se l'ha fondato in aria. Ma poniamo caso,che il Commissario habbia parlato della sentenza, che commanda qualche cosa sotto pena di scommunica, ancora in questo modo non ha parlato male; perche quella tale sentenza ouero commanda vna cosa chiaramente buona,come restituire la robba d'altri; ò vna cosa chiaramente mala, come rubbare,ò bestemmiare; ò vna cosa,della quale è dubbio se sia,ò non sia mala,come andare alla guerra,che è dubbio se sia giusta,ò ingiusta. Se commanda cosa chiaramente buona,si ha da osseruare,& temere, cioè si ha da osseruare facendo quello,che si commanda per timore di non cascare nella scommunica; & può essere,che tale sentenza sia ingiusta,non hauendo preceduto tre monitioni, se bene sia valida, perche commanda vna cosa buona, & è fulminata da chi ha potestà di fulminarla,& è preceduta almanco vna monitione. Se la sentenza è dubbia se commandi cosa mala,ò non mala,si ha da osseruare, & temere; perche in caso di dubbio deue il suddito stare al giuditio del superiore, e non al proprio,come di sopra si è detto, & è dottrina commune de' santi Padri. Se la sentenza commanda vna cosa,che chiaramente sia peccato, allhora non si deue osseruare,nè temere, & chi dicesse,che si deue osseruare,saria in errore, e di tale assertione sariano vere le cinque propositioni del Gersone; perche senza dubbio è falso,che vna sentenza,che obliga à peccare si habbia da osseruare,& anco è impossibile,che vna sentenza commandi vn peccato,& obblighi all'osseruanza; & di più è sentenza erronea quanto à costumi,perche insegna à far male; & anco quanto alla fede,perche chi dice,che sia lecito à far male,è heretico, & se non si pente,si deue dare alla giustitia seculare,acciò sia punito come merita. Et questa tal sentēza nō solo non si deue osseruare,ma ne anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere eos,qui occidunt corpus: & più tosto ha l'huomo da morire,che osseruare vna tal legge. Onde non si troua quel quarto membro,che il Gersone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debba, ò si possa temere, ma non osseruare, parlando del timore,che induce all'osseruanza. Se bene si può hauere vno spauento naturale del Tiranno,che commanda l'iniquità. Ma ne anco in questo ha errato il Commissario,perche sempre ha parlato della sen-

tenza

tenta ingiusta,ma valida; quale non è questa,che commanda il peccato, la quale è notoriamente nulla. Ecco dunque come tutto'l discorso del Gersone è fondato in aria, & chi l'ha tradotto, & messo in luce per insegnare a' Venetiani à dispregiare la sentenza giusta,& valida del sommo Pontefice, ha dimostrato di hauere più malignità,che giuditio. Aggiogne à questo discorso il Gersone alcune propositioni, per mostrare quello,che può, & deue fare il Re Christianissimo,per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, delle quali propositioni non è necessario,che discorriamo in questo luogo. Prima,perche tutte si fondano in quel principio,che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa; perche non per altro vuole il Gersone,che non possa il Papa mutare i Canoni antichi,ne'quali fondaua allhora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perche crede,che quei Canoni essendo de'Concilij non siano soggetti alla volontà, & potestà del Pontefice. Hora questo principio è stato dichiarato falso; nè crediamo,che i Venetiani lo possino hauere per vero. Secondo,perche doppo i tempi del Gersone,nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo fù derogato alla prammatica,che defendeuano le Chiese Gallicane, & furono fatti i concordati fra il sommo Pontefice Leone,& il Re Christianissimo: & così hora non si nomina più la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice; anzi il Re Christianissimo,& tutti li Vescoui di Francia conseruano pace,& vnione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana; & con il Padre loro,che è il Papa Vicario di Christo, & successore di S.Pietro. Terzo,perche la libertà Gallicana,della quale scriue il Gersone,non ha che fare niente con la libertà,che hora pretende la Republica Veneta; poiche quella si fondaua ne'Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni cosi antichi,come moderni.

LAVS DEO.